

## 1.3 ALTRI PROVVEDIMENTI

---



**1.3.1 AUTORIZZAZIONI AD ESTENDERE L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA'**

PROVVEDIMENTO N. 2003 del 27 dicembre 2001 (G.U. del 3 gennaio 2002, n. 2)

**Autorizzazione alla Eurosun Assicurazioni Vita S.p.A., con sede in Milano, ad estendere l'esercizio dell'attività assicurativa nel ramo III di cui all'allegato I – tabella A) - al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174.**

L' ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE  
E DI INTERESSE COLLETTIVO

*(Omissis)*

**Dispone**

La società Eurosun Assicurazioni Vita S.p.A., con sede in Milano, Via Lampedusa n. 13 , è autorizzata ad estendere l'esercizio dell'attività assicurativa nel ramo III di cui all'allegato I – tabella A) - al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Il Presidente  
Giovanni Manghetti

\* \* \* \* \*

PROVVEDIMENTO N. 2004 del 27 dicembre 2001 (G.U. del 3 gennaio 2002, n. 2)

**Autorizzazione alla Cisalpina Previdenza Compagnia di Assicurazione e Riassicurazione S.p.A. , con sede in Milano, ad estendere l'esercizio dell'attività assicurativa nel ramo IV di cui all'allegato I – tabella A) - al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174.**

L' ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE  
E DI INTERESSE COLLETTIVO

*(Omissis)*

**Dispone**

La società Cisalpina Previdenza Compagnia di Assicurazione e Riassicurazione S.p.A., con sede in Milano, Piazza Durante n. 11, è autorizzata ad estendere l'esercizio dell'attività assicurativa nel ramo IV di cui all'allegato I – tabella A) - al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Il Presidente  
Giovanni Manghetti

\* \* \* \* \*

PROVVEDIMENTO N. 2007 del 28 dicembre 2001 (G.U del 10 gennaio 2002, n. 8)

**Autorizzazione alla UAP Vita s.p.a., con sede in Milano, ad estendere l'esercizio dell'attività assicurativa nel ramo III di cui all' allegato I - tabella A) - al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174.**

L' ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE  
E DI INTERESSE COLLETTIVO

*(Omissis)*

**Dispone**

La UAP Vita s.p.a., con sede in Milano, Via Leopardi n. 15, è autorizzata ad estendere l'esercizio dell'attività assicurativa nel ramo III di cui all'allegato I - tabella A) - al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Il Presidente  
Giovanni Manghetti

\* \* \* \* \*

PROVVEDIMENTO N. 2023 del 24 gennaio 2002 (G.U. del 6 febbraio 2002, n. 31)

**Autorizzazione alla Bipiemme Vita s.p.a., con sede in Milano, ad estendere l'esercizio dell'attività assicurativa nel ramo IV di cui all' allegato I - tabella A) - al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174.**

L' ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE  
E DI INTERESSE COLLETTIVO

*(Omissis)*

***Dispone***

La Bipiemme Vita S.p.A., con sede in Milano Galleria de Cristoforis n.1, è autorizzata ad estendere l'esercizio dell'attività assicurativa nel ramo IV di cui all'allegato I - tabella A) - al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Il Presidente  
Giovanni Manghetti

\* \* \* \* \*

PROVVEDIMENTO N. 2024 del 24 gennaio 2002 (G.U. del 6 febbraio 2002, n. 31)

**Autorizzazione alla Sasa Vita s.p.a., con sede in Trieste, ad estendere l'esercizio dell'attività assicurativa nel ramo III di cui all' allegato I - tabella A) - al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174.**

L' ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE  
E DI INTERESSE COLLETTIVO

*(Omissis)*

***Dispone***

La Sasa Vita s.p.a., con sede in Trieste, Riva Tommaso Gulli n. 12, è autorizzata ad estendere l'esercizio dell'attività assicurativa nel ramo III di cui all'allegato I - tabella A) - al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Il Presidente  
Giovanni Manghetti

\* \* \* \* \*

PROVVEDIMENTO N. 2054 del 1° marzo 2002 (G.U. del 23 marzo 2002, n. 70)

**Autorizzazione alla società Ala Service Assicurazioni s.p.a., con sede in Milano, ad estendere l'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa in alcuni rami danni.**

L' ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE  
E DI INTERESSE COLLETTIVO

*(Omissis)*

**Dispone**

La società Ala Service Assicurazioni s.p.a., con sede in Milano, Via Comune Antico n. 43, è autorizzata ad estendere l'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa nei rami 3. Corpi di veicoli terrestri, 8. Incendio ed elementi naturali (con esclusione del rischio energia nucleare) e 13. R.C. generale (con esclusione del rischio energia nucleare), di cui al punto A) dell'allegato al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175.

La medesima società è altresì autorizzata ad estendere l'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa nei seguenti rami (già in precedenza autorizzati limitatamente al lavoro diretto e per i soli rischi connessi al ramo Assistenza), e precisamente: 1. Infortuni, 2. Malattia, 7. Merci trasportate, 9. Altri danni ai beni (con esclusione dei danni alle colture), 16. Perdite pecuniarie di vario genere e 17. Tutela giudiziaria, di cui al punto A) dell'allegato al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Il Presidente  
Giovanni Manghetti

\* \* \* \* \*

PROVVEDIMENTO N. 2067 del 19 marzo 2002 (G.U. del 29 marzo 2002, n. 75)

**Autorizzazione alla SWISS Life (Italia) S.p.A. con sede in Milano, ad estendere l'esercizio dell'attività assicurativa nel ramo III di cui all'allegato I - tabella A) - al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174.**

L' ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE  
E DI INTERESSE COLLETTIVO

*(Omissis)*

**Dispone**

La SWISS Life (Italia) S.p.A., con sede in Milano, Corso di Porta Romana n. 2, è autorizzata ad estendere l'esercizio dell'attività assicurativa nel ramo III di cui all'allegato I - tabella A) - al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Il Presidente  
Giovanni Manghetti

.\_o\_o\_o\_o\_.

**1.3.2 DECADENZE DALL'AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA'**

PROVVEDIMENTO N. 2005 del 27 dicembre 2001 (G.U. del 3 gennaio 2002, n. 2)

**Decadenza della Mediolanum Assicurazioni S.p.A., con sede in Milano, dall'autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa in alcuni rami danni.**

L' ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE  
E DI INTERESSE COLLETTIVO

*(Omissis)*

**Dispone**

Ai sensi dell'art. 65, comma 3, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, la Mediolanum Assicurazioni S.p.A., con sede in Milano, è decaduta dall'autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa nei rami 3. Corpi di veicoli terrestri, 10. R.C. autoveicoli terrestri e 12. R.C. veicoli marittimi, lacustri e fluviali.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Il Presidente  
Giovanni Manghetti

\*\*\*\*\*

PROVVEDIMENTO N. 2012 del 10 gennaio 2002 (G.U. del 18 gennaio 2002, n. 15)

**Decadenza della Zurigo Compagnia di Assicurazioni S.A. - Rappresentanza Generale per l'Italia, con sede in Milano, dall'autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa in alcuni rami danni.**

L' ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE  
E DI INTERESSE COLLETTIVO

*(Omissis)*

***Dispone***

Ai sensi dell'art. 65, comma 3, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, la Zurigo Compagnia di Assicurazioni S.A. – Rappresentanza Generale per l'Italia, con sede in Milano, è decaduta dall'autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa nei rami 4. Corpi di veicoli ferroviari e 14. Credito (autorizzato limitatamente al credito ipotecario navale).

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Il Presidente  
Giovanni Manghetti

\* \* \* \* \*

PROVVEDIMENTO N. 2027 del 29 gennaio 2002 (G.U. dell'11 febbraio 2002, n. 35)

**Decadenza de La Sicurtà 1879 società per azioni di Assicurazioni e Riassicurazioni (in breve Sicurtà 1879 Assicurazioni s.p.a.), con sede in Milano, dall'autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa in alcuni rami danni.**

L' ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE  
E DI INTERESSE COLLETTIVO

*(Omissis)*

***Dispone***

Ai sensi dell'art. 65, comma 3, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, La Sicurtà 1879 società per azioni di Assicurazioni e Riassicurazioni (in breve Sicurtà 1879 Assicurazioni s.p.a.), con sede in Milano, è



decaduta dall'autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa nel ramo 6. Corpi di veicoli marittimi, lacustri e fluviali.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Il Presidente  
Giovanni Manghetti

\* \* \* \* \*

PROVVEDIMENTO N. 2046 del 19 febbraio 2002 (G.U. del 27 febbraio 2002, n. 49)

**Decadenza della Systema Compagnia di Assicurazioni s.p.a., con sede in Assago, Milanofiori - Milano, dall'autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa nel ramo Merci trasportate.**

L' ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE  
E DI INTERESSE COLLETTIVO

*(Omissis)*

***Dispone***

Ai sensi dell'art. 65, comma 3, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, la Systema Compagnia di Assicurazioni s.p.a., con sede in Assago, Milanofiori, è decaduta dall'autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa nel ramo 7. Merci trasportate.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Il Presidente  
Giovanni Manghetti

-o\_o\_o\_o\_o-

### **1.3.3 FUSIONI**

PROVVEDIMENTO N. 2002 del 27 dicembre 2001 (G.U. del 3 gennaio 2002, n. 2)

**Fusione per incorporazione della Società Italiana Assicurazioni Riassicurazioni s.p.a. (in breve SIAR s.p.a.), con sede in Roma, nella Zurich International (Italia) s.p.a., con sede in Milano.**

L' ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE  
E DI INTERESSE COLLETTIVO

*(Omissis)*

***Dispone***

E' approvata la fusione per incorporazione della Società Italiana Assicurazioni Riassicurazioni s.p.a. (in breve SIAR s.p.a.), con sede in Roma, nella Zurich International (Italia) s.p.a., con sede in Milano, con le relative modalità di attuazione.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Il Presidente  
Giovanni Manghetti

.\_o\_.o\_.o\_.o\_.

### **1.3.4 TRASFERIMENTI DI PORTAFOGLIO**

PROVVEDIMENTO N. 2006 del 28 dicembre 2001 (G.U del 10 gennaio 2001, n. 8)

**Approvazione delle deliberazioni e delle condizioni relative al trasferimento volontario di parte del portafoglio assicurativo italiano da MEIEAURORA s.p.a. a La Venezia Assicurazioni s.p.a..**

L' ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE  
E DI INTERESSE COLLETTIVO

*(Omissis)*

**Dispone**

Art.1

Sono approvate, ai sensi dell'art. 64, comma 2, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, le deliberazioni e le condizioni riguardanti il trasferimento da MEIEAURORA s.p.a. a La Venezia Assicurazioni s.p.a. del portafoglio dei contratti compresi nei rami I e III di cui all'allegato I – tabella A) - al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, acquisiti dall'impresa cedente tramite gli sportelli della Cassa di Risparmio di Ravenna s.p.a. e della Banca di Imola s.p.a..

Art. 2

Il trasferimento di portafoglio di cui all'art.1 avrà effetto dal 31 dicembre 2001.

ooo

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Il Presidente  
Giovanni Manghetti

..o..o..o..o..

**1.3.5 MODIFICHE STATUTARIE**

**a) Modifiche statutarie di immediato interesse per i terzi**

PROVVEDIMENTO N. 1996 del 19 dicembre 2001 (G.U. del 2 gennaio 2002, n. 1)

**Modificazioni allo statuto sociale dell'Egida - Compagnia di Assicurazioni e Riassicurazioni s.p.a., con sede in Torino.**

L' ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE  
E DI INTERESSE COLLETTIVO

(Omissis)

**Dispone**

E' approvato il nuovo testo dello statuto sociale della Egida - Compagnia di Assicurazioni e Riassicurazioni s.p.a., con sede in Torino, con le modifiche apportate agli articoli:

- art. 3 (Denominazione – Sede – Oggetto – Durata)  
In relazione alle operazioni escluse dall'oggetto sociale ed, in particolare, all'attività di intermediazione mobiliare, sostituzione del relativo riferimento normativo: "... d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58" (in luogo del precedente "... articolo 1, Legge 2 gennaio 1991, n. 1").  
Invariato il resto dell'articolo;

- art. 5 (Capitale sociale – Soci – Titoli)  
Nuova determinazione del capitale sociale in Euro 5.200.000 (in luogo del precedente ammontare pari a L. 10.000.000.000), rappresentato da n. 5.200.000 azioni da Euro 1 cadauna.  
Invariato il resto dell'articolo;
- art. 20 (Collegio Sindacale)  
Nuova disciplina in materia di:
  - a) possesso dei requisiti di legge in capo ai sindaci;
  - b) in relazione al requisito di professionalità di cui all'art. 1, comma 2, lett. b) e c) del d.m. 30 marzo 2000, n. 162, individuazione delle materie e dei settori di attività strettamente attinenti all'oggetto sociale.Invariato il resto dell'articolo.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Il Presidente  
Giovanni Manghetti

\* \* \* \* \*

PROVVEDIMENTO N. 1998 del 19 dicembre 2001 (G.U. del 2 gennaio 2002, n. 1)

**Modificazioni allo statuto sociale di UMS Generali Marine S.p.A., con sede in Genova.**

L' ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE  
E DI INTERESSE COLLETTIVO

*(Omissis)*

***Dispone***

E' approvato il nuovo testo dello statuto sociale di UMS Generali Marine S.p.A., con sede in Genova, con le modifiche apportate agli articoli:

- art. 6 (Capitale Sociale e azioni)
  - a) Nuova determinazione del capitale sociale, sottoscritto e versato: Euro 15.993.180,00 (in luogo del precedente ammontare di L. 31.986.360.000) suddiviso in n. 31.986.360 azioni nominative, ciascuna da Euro 0,50 [con imputazione della differenza contabile di L. 1.019.245.361 alla Riserva Legale ai sensi dell'art. 17 comma 4 del d.lgs. n. 213/98];
  - b) Ritiro della delega rilasciata in data 30 giugno 1997 al Consiglio di Amministrazione di aumentare, nel termine massimo di cinque anni dal 30 giugno 1997, in una o più volte il capitale sociale da L. 15.231.600.000 sino ad un massimo di L. 45.231.600.000, con un aumento massimo di L. 30.000.000.000;
  - c) Rilascio contestuale di una nuova delega per aumentare, entro il 30 giugno 2002, il capitale sociale per l'importo residuo pari a Euro 1.370.649 [al fine di consentire il completamento dell'operazione di

aumento del capitale, considerato che alla data del 7 novembre 2001 il Consiglio di Amministrazione aveva provveduto, in base alla delega revocata, ad effettuare un aumento complessivo di L. 27.346.053.060];

- art. 8 (Organi della Società - A - Assemblea)  
In tema di rilascio da parte dei soci di deleghe ad altri soggetti per farsi rappresentare in assemblea, sostituzione delle parole “altro socio” con la parola “soggetto”.  
Invariato il resto dell’articolo;
- art. 13 (Organi della Società - B - Consiglio di Amministrazione)  
Riformulazione dell’articolo in materia di composizione del Consiglio di amministrazione e di nomina, durata in carica e rieleggibilità dei suoi membri: “La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da cinque a quindici membri, nominati dall’Assemblea, dopo averne stabilito il numero, per la durata massima di un triennio e rieleggibili. Qualora uno o più Amministratori vengano a mancare per qualsiasi ragione nel corso del triennio, si procede alla loro sostituzione a norma di legge” (in luogo della precedente previsione statutaria: “La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da non meno di 5 e non più di 15 Amministratori nominati dall’Assemblea dopo averne stabilito il numero. Il Consiglio dura in carica tre anni ed i suoi membri sono rieleggibili. Qualora uno o più Amministratori vengano a mancare per qualsiasi ragione nel corso del triennio, si procede alla loro sostituzione a norma di legge”);
- art. 15 (Organi della Società - B - Consiglio di Amministrazione)  
In tema di informativa trimestrale al Collegio sindacale da parte del Consiglio di amministrazione: introduzione delle parole “... e dalle società controllate ...”, in relazione alle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale, effettuate dalla società e dalle società controllate.  
Invariato il resto dell’articolo;
- art. 19 (Organi della Società - B - Consiglio di Amministrazione)
  - a) In tema di convocazione dei Consiglieri il termine per la stessa è stato ridotto da quindici a sette giorni;
  - b) In caso di convocazione d’urgenza la stessa deve essere fatta con telegramma, telefax o altro mezzo scritto idoneo (in luogo del precedente testo statutario che prevedeva che la convocazione doveva essere fatta telegraficamente).Invariato il resto dell’articolo;
- art. 20 (Organi della Società - B - Consiglio di Amministrazione)  
In tema di compensi degli Amministratori investiti di particolari cariche, detti compensi “vengono fissati dal Consiglio di Amministrazione al momento della loro nomina, previo parere del Collegio sindacale” (nel precedente testo statutario era previsto il “previo accordo del Collegio sindacale”).  
Invariato il resto dell’articolo;
- art. 21 (Organi della Società - C - Collegio sindacale)  
Nuova disciplina in materia di definizione del requisito di professionalità di cui all’art. 1, comma 2, lett. b) e c) del d.m. 30 marzo 2000, n. 162: individuazione delle materie e dei settori di attività strettamente attinenti all’attività dell’impresa.  
Invariato il resto dell’articolo;
- art. 24 (Bilancio, Dividendo e Fondo di Riserva)  
Riformulazione del secondo periodo dell’articolo che attualmente recita: “La contabilità ed il bilancio di esercizio sono compilati a norma delle vigenti disposizioni di legge” (in luogo della precedente previsione statutaria: “La contabilità ed il bilancio di esercizio, con il conto dei profitti e delle perdite, sono compilati, a norma delle vigenti disposizioni di legge, dal Consiglio di Amministrazione”).  
Invariato il resto dell’articolo;

- art. 25 (Bilancio, Dividendo e Fondo di Riserva)  
In tema di destinazione degli utili di bilancio, è stata introdotta la facoltà, per il Consiglio di Amministrazione, di distribuire agli azionisti, durante il corso dell'esercizio, acconti sui dividendi.  
Invariato il resto dell'articolo.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Il Presidente  
Giovanni Manghetti

\* \* \* \* \*

PROVVEDIMENTO N. 1999 del 19 dicembre 2001 (G.U. del 2 gennaio 2002, n. 1)

**Modificazioni allo statuto sociale della Itas Assicurazioni s.p.a., con sede in Trento.**

L' ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE  
E DI INTERESSE COLLETTIVO

*(Omissis)*

***Dispone***

E' approvato il nuovo testo dello statuto sociale della Itas Assicurazioni s.p.a., con sede in Trento, con le modifiche apportate agli articoli:

- art. 5 (Capitale - Azioni)  
Nuovo ammontare del capitale sociale: Euro 13.500.000 (in luogo del precedente importo di Euro 11.137.500) diviso in n. 6.750.000 azioni da nominali Euro 2 ciascuna [a seguito di aumento del capitale per Euro 2.362.500 a titolo gratuito, con aumento del valore nominale dell'azione da Euro 1,65 a 2, da effettuarsi mediante utilizzo della riserva sovrapprezzo azioni];
- art. 26 (Collegio sindacale)  
Riformulazione dell'articolo e nuova disciplina in materia di requisiti dei membri del Collegio sindacale: "...scelti dall'assemblea tra persone che abbiano i requisiti di onorabilità e professionalità previsti per le Società di assicurazione dalla normativa vigente, generale e speciale" (in luogo della precedente previsione statutaria: "...scelti dall'Assemblea tra gli iscritti nel registro dei revisori dei conti").  
Nuova disciplina: individuazione, ai sensi dell'art. 1, comma 3, del d.m. 30 marzo 2000, n. 162, delle materie e dei settori di attività strettamente attinenti a quello dell'impresa;
- art. 27 (Bilancio ed utili)  
Riformulazione dell'articolo e nuova disciplina in materia di compilazione del bilancio: "Alla fine di ogni esercizio il Consiglio di amministrazione procede, entro i termini e in osservanza delle disposizioni di legge, alla compilazione del bilancio di esercizio, corredato dai relativi documenti e relazioni" (in luogo della

precedente previsione statutaria: “Alla fine di ogni esercizio il Consiglio di Amministrazione procede alla formazione del bilancio sociale con il conto profitti e perdite a norma di legge”).

Introduzione, ex novo, del termine di approvazione del bilancio: entro il 30 aprile dell’anno successivo a quello cui si riferisce il bilancio stesso, con possibilità di prorogare tale termine fino al 30 giugno, ai sensi dell’art. 11 comma 3° del d.lgs. 26 maggio 1997, n. 173.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Il Presidente  
Giovanni Manghetti

\* \* \* \* \*

PROVVEDIMENTO N. 2018 del 22 gennaio 2002 (G.U. del 1 febbraio 2002, n. 27)

**Modificazioni allo statuto sociale della Allstate Diretto Assicurazioni Danni s.p.a., con sede in Milano.**

L’ ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE  
E DI INTERESSE COLLETTIVO

*(Omissis)*

***Dispone***

E’ approvato il nuovo testo dello statuto sociale della Allstate Diretto Assicurazioni Danni s.p.a., con sede in Milano, con le modifiche apportate agli articoli:

- art. 1 (Denominazione)  
Nuova denominazione sociale dell’impresa, con decorrenza dal 24 gennaio 2002: Direct Line Insurance s.p.a., in breve Direct Line (in luogo della precedente Allstate Diretto Assicurazioni Danni s.p.a.);
- art. 16 (Convocazione)  
Luoghi di riunione del Consiglio di amministrazione: introduzione della possibilità di convocare il Consiglio anche in Gran Bretagna.  
Invariato il resto dell’articolo.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Il Presidente  
Giovanni Manghetti

\* \* \* \* \*

PROVVEDIMENTO N. 2033 del 4 febbraio 2002 (G.U. del 12 febbraio 2002, n. 36)

**Modifiche allo statuto sociale di Casse e Assicurazioni Vita S.p.A., con sede in Verona.**

L' ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE  
E DI INTERESSE COLLETTIVO

*(Omissis)*

**Dispone**

E' approvato il nuovo testo dello statuto sociale di Casse e Assicurazioni Vita S.p.A., con sede in Verona, con le modifiche apportate agli articoli:

- art. 2  
Trasferimento della Direzione Centrale da Mogliano Veneto (Treviso), Via Marocchesa, n. 14, a Milano, Corso Italia, n. 23.  
Invariato il resto dell'articolo;
- art. 6  
Conversione del capitale sociale da Lire 43.892.000.000 a Euro 22.692.164, ripartito in 4.389.200 azioni da Euro 5,17 cadauna, mediante arrotondamento per eccesso, con contestuale prelievo da "Altre riserve" e passaggio a capitale dell'importo di Lire 46.156.388,2;
- art. 23  
Specificazione delle materie e dei settori di attività strettamente attinenti all'attività della Società, ai sensi di quanto previsto dall'art. 1, comma 2, lett. b) e c) del D.M. 30 marzo 2000, n. 162.  
Invariato il resto dell'articolo.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Il Presidente  
Giovanni Manghetti

\* \* \* \* \*

PROVVEDIMENTO N. 2038 del 5 febbraio 2002 (G.U. del 12 febbraio 2002, n. 36)

**Modificazioni allo statuto sociale della Commercial Union Vita S.p.A., con sede in Milano.**

L' ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE  
E DI INTERESSE COLLETTIVO

*(Omissis)*



***Dispone***

E' approvato il nuovo testo dello statuto sociale della Commercial Union Vita S.p.A., con sede in Milano, con le modifiche apportate agli articoli:

- art. 2 (Oggetto)  
Ampliamento dell'oggetto sociale all'esercizio dell'attività assicurativa nei rami infortuni e malattia indicati al punto A) dell'allegato al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175;
- art. 6 (Capitale)  
Nuovo ammontare del capitale sociale: € 90.180.288,00 (in luogo del precedente importo di € 30.960.000,00) diviso in n. 17.476.800 azioni da € 5,16 cadauna.  
Nuova disciplina in materia di destinazione del capitale sociale, delle riserve patrimoniali e del fondo di organizzazione alla gestione vita ed alla gestione danni.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Il Presidente  
Giovanni Manghetti

\* \* \* \* \*

PROVVEDIMENTO N. 2045 del 18 febbraio 2002 (G.U. del 26 febbraio 2002, n. 48)

**Variatione della denominazione della Rappresentanza Generale per l'Italia della Zurich Ruckversicherung (Koln) AG, ora Converium Ruckversicherung (Deutschland) AG, in Converium Italia Rappresentanza Generale della Converium Rückversicherung (Deutschland) AG, con sede in Milano.**

L' ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE  
E DI INTERESSE COLLETTIVO

*(Omissis)*

***Prende atto***

della variazione della denominazione della Rappresentanza generale per l'Italia della Zurich Rückversicherung (Koln) AG, ora Converium Ruckversicherung (Deutschland) AG, da Zurich Re Italia – Filiale Italiana – a Converium Italia Rappresentanza Generale per l'Italia della Converium Ruckversicherung (Deutschland) AG, con sede in Milano.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Il Presidente  
Giovanni Manghetti

\* \* \* \* \*

PROVVEDIMENTO N. 2047 del 19 febbraio 2002 (G.U. del 27 febbraio 2002, n. 49)

**Modificazioni allo statuto sociale della “Sasa Assicurazioni Riassicurazioni S.p.A.”, con sede in Trieste.**

L' ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE  
E DI INTERESSE COLLETTIVO

*(Omissis)*

**Dispone**

E' approvato il nuovo testo dello statuto sociale della Sasa Assicurazioni Riassicurazioni s.p.a., con sede in Trieste, con le modifiche apportate agli articoli:

- art. 1 (Denominazione)  
Riformulazione dell'articolo in tema di denominazione sociale: “E' costituita una società per azioni con la denominazione SASA Assicurazioni Riassicurazioni S.p.A., senza vincoli di rappresentazione grafica”;
- art. 2 (Sede)  
Riformulazione dell'articolo in tema di sede sociale: “La Società ha sede legale in Trieste, Riva Tommaso Gulli n. 12”.  
Soppressione del riferimento alle sedi secondarie dell'impresa, già site in Roma (Via Lucullo n. 14/16), Milano (Piazza Meda n. 3) e Genova (Piazza Borgo Pila n. 40, Torre A), in quanto ora non più in essere.  
Riformulazione dell'articolo con nuova disciplina in tema di istituzione di ulteriori strutture, in aggiunta alla sede, in capo all'impresa: “Nei modi di legge possono essere istituite, modificate o sopresse sedi secondarie, succursali, filiali, rappresentanze e uffici”.  
Abrogazione dell'ex comma finale in tema di domicilio dei soci in quanto confluito, con modifiche, nell'attuale art. 27 (Domicilio degli azionisti);
- art. 3 (Oggetto)  
Riformulazione dell'articolo in materia di:
  - a) esercizio dell'attività: “La Società ha per oggetto l'esercizio, sia in Italia sia all'estero, dell'assicurazione e della riassicurazione in tutti i rami danni”.  
Soppressione del riferimento alle modalità di esercizio dell'attività, come in precedenza rappresentate: “... sia da sola che congiuntamente ad altri ... etc.”;
  - b) operazioni connesse all'attività assicurativa: “Essa, con esclusione di qualsiasi altra attività commerciale, può inoltre compiere le connesse operazioni commerciali, industriali, finanziarie, mobiliari e immobiliari, di investimento e disinvestimento, tra le quali la prestazione di fidejussioni ed altre garanzie sotto qualsiasi forma, l'assunzione di interessenze e partecipazioni in altre società e la rappresentanza o la gestione di queste ultime”;
- art. 4 (Durata)  
In relazione alla durata della società, soppressione, dal testo, della seguente espressione: “... e potrà essere prorogata una o più volte con deliberazione dell'Assemblea degli azionisti”;
- art. 5 (Misura del capitale)  
Nuova determinazione del capitale sociale in Euro 38.734.000 diviso in n. 38.734.000 azioni da Euro 1 nominali cadauna [a seguito di conversione in euro del capitale sociale di L. 75.000.000.000];

- inserimento nuovo art. 6 (Aumento del capitale)  
Possibilità di creazione, oltre che di azioni ordinarie, di azioni aventi diritti diversi, a loro volta convertibili in azioni ordinarie;
- inserimento nuovo art. 7 (Azioni)  
Disciplina delle azioni: nominative quando ciò sia prescritto dalle leggi vigenti ovvero, in caso diverso, qualora interamente liberate, nominative o al portatore, a scelta e a spese dell'azionista;
- ex art. 6, rinumerato art. 8 (Assemblee degli azionisti)  
Riformulazione dell'articolo: "Le assemblee, regolarmente convocate e costituite, rappresentano l'universalità di tutti gli azionisti, e le loro deliberazioni obbligano anche gli assenti o dissenzienti, nei limiti della legge e del presente statuto";
- art. 9 (Intervento e rappresentanza nell'assemblea)  
Riformulazione dell'articolo con nuova disciplina in materia di diritto di intervento e rappresentanza in assemblea: "Hanno diritto di intervenire all'assemblea gli azionisti che abbiano depositato, almeno cinque giorni prima del giorno fissato per l'assemblea, le loro azioni presso la sede sociale o gli istituti o gli enti indicati nell'avviso di convocazione. Ogni azionista può farsi rappresentare nell'assemblea nei modi di legge";
- ex art. 7, rinumerato art. 10 (Convocazione)  
Riformulazione dell'articolo in materia di:
  - a) luoghi di convocazione dell'assemblea: "L'assemblea è convocata dall'organo amministrativo sia presso la sede sociale sia altrove, purché in Italia ...";
  - b) modalità di convocazione: "L'assemblea è inoltre convocata sia in via ordinaria sia in via straordinaria ogni qualvolta sia ritenuto opportuno dagli Amministratori e nei casi previsti dalla legge";
  - c) termini di convocazione dell'Assemblea ordinaria ai fini dell'approvazione del bilancio: "L'assemblea è convocata ... in via ordinaria per l'approvazione del bilancio almeno una volta l'anno entro il 30 aprile ...".Nuova disciplina in materia di:
  - a) proroga del termine di approvazione del bilancio: possibilità di prorogare il termine ordinario di approvazione del bilancio sino al 30 giugno, nel rispetto delle prescrizioni di legge, quando particolari esigenze lo richiedano ovvero quando l'attività riassicurativa sia esercitata in misura rilevante [già ex art. 24, periodo finale, quivi confluito con integrazioni e modifiche];
  - b) convocazione dell'assemblea a cura del Collegio sindacale: possibilità di convocazione dell'assemblea anche da parte di almeno due sindaci, previa comunicazione al Presidente del Consiglio di amministrazione;
- ex art. 10, rinumerato art. 11 (Assemblea ordinaria e straordinaria)  
Riformulazione dell'articolo in materia di validità di costituzione dell'assemblea e delle sue deliberazioni: "Per la validità della costituzione e delle deliberazioni dell'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, valgono le norme di legge".  
Suppressione dell'ex periodo finale in tema di verbale assembleare in quanto confluito, con modifiche, nell'attuale art. 12;
- abrogazione dell'ex art. 12 (Assemblea)  
Competenze del Presidente dell'Assemblea;
- ex art. 11, rinumerato art. 12 (Presidenza dell'assemblea)  
Riformulazione dell'articolo in materia di:
  - a) soggetto preposto a presiedere l'Assemblea, in assenza del Presidente del Consiglio di amministrazione: "L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di assenza di questo, dal Vice Presidente più anziano di nomina e, a parità, da quello più anziano di età; in mancanza è presieduta da altra persona che sia stata designata dalla assemblea";

- b)** nomina del Segretario e redazione del verbale assembleare: “L’assemblea, su proposta del Presidente, nomina il Segretario che può essere scelto anche tra i non azionisti ... Nei casi di legge, o quando ciò è ritenuto opportuno dal Presidente dell’assemblea, il verbale è redatto da un notaio designato dallo stesso Presidente, nel qual caso non è necessaria la nomina del Segretario”;
  - c)** sottoscrizione del verbale assembleare: “Le deliberazioni dell’assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Notaio o dal Segretario”.  
Nuova disciplina in tema di nomina di scrutatori: “... lo stesso Presidente, ove lo ritenga, nomina due scrutatori, scegliendoli anche al di fuori degli azionisti o dei rappresentanti di azionisti” [disciplina in parte traslata, con modifiche, dall’ex art. 13, quivi confluito];
- art. 13 (Votazioni)  
Riformulazione dell’articolo con nuova disciplina in tema di modalità di votazione: “Le votazioni si fanno di regola per alzata di mano”;
- art. 14 (Consiglio di Amministrazione)  
Riformulazione dell’articolo in materia di:
  - a)** composizione del Consiglio di amministrazione: “La Società è amministrata da un Consiglio formato di un numero di componenti variabile da sette a quindici, secondo la determinazione che viene fatta dall’assemblea”;
  - b)** mancanza di uno o più amministratori in corso di esercizio – effetti: “Se nel corso dell’esercizio vengono a mancare uno o più amministratori si provvede secondo le norme relative del Codice Civile”;
  - c)** mancanza della maggioranza degli amministratori: “Qualora, per dimissione od altre cause, venisse a mancare la maggioranza degli amministratori, l’intero Consiglio si intenderà dimissionario e si dovrà convocare l’assemblea per le nuove nomine”;
  - d)** durata in carica degli amministratori e nuove nomine nel corso del triennio: “Gli amministratori durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili; i nominati nel corso dello stesso triennio scadono con quelli già in carica all’atto della loro nomina”;
- art. 15 (Cariche sociali)  
Riformulazione dell’articolo in tema di nomina del Presidente del Consiglio, del/dei Vice Presidente e del Segretario: “Il Consiglio, ove l’assemblea non vi abbia già provveduto, nomina fra i suoi componenti un Presidente. Può inoltre nominare uno o più Vice Presidenti ... Può infine designare un Segretario, scegliendolo anche fra estranei al Consiglio stesso”.  
Nuova disciplina in tema di possibilità di nomina di uno o più Amministratori Delegati, a cura del Consiglio [trasposizione, in merito, della preesistente disciplina di cui all’ex art. 20, quivi confluita con modifiche].  
Suppressione dell’ex comma finale relativo all’individuazione dei soggetti preposti al rilascio, agli effetti di legge, di copie ed estratti di atti sociali, e relative modalità;
- art. 16 (Riunioni del Consiglio)  
Riformulazione dell’articolo con nuova disciplina in materia di:
  - a)** modalità e tempi di raduno del Consiglio: “Il Consiglio si aduna presso la sede della Società o altrove, purché in Europa, con periodicità almeno trimestrale ... Inoltre il Consiglio si aduna ogni qualvolta la maggioranza degli amministratori in carica o un Vice Presidente o un Amministratore Delegato ne facciano richiesta”;
  - b)** soggetti preposti alla convocazione del Consiglio: “La convocazione deve essere effettuata dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, da un Vice Presidente ...”;
  - c)** soggetti preposti alla presidenza del Consiglio: “Le adunanze sono presiedute dal Presidente o, in caso di assenza di questo, dal Vice Presidente più anziano di nomina e, a parità, da quello più anziano di età. In assenza, sono presiedute dall’Amministratore Delegato più anziano di nomina e, a parità, da quello più anziano di età. In mancanza, la Presidenza è assunta da altro amministratore designato dal Consiglio”;
  - d)** modalità e tempi di convocazione anche in caso di urgenza: “La convocazione deve essere effettuata ... mediante comunicazione scritta inviata almeno cinque giorni prima di quello fissato per l’adunanza, salvo i casi di urgenza per i quali sarà sufficiente il preavviso di un giorno”.

Nuova disciplina in materia di:

- a) obbligo di informativa al Collegio sindacale, da parte del Consiglio di amministrazione, sull'attività svolta e sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale effettuate dalla società o dalle società controllate ed, in particolare, su quelle in potenziale conflitto di interesse. Modalità dell'informativa, anche in presenza di particolari circostanze;
  - b) possibilità di convocazione del Consiglio di amministrazione anche da parte di almeno due sindaci, previa comunicazione al Presidente del Consiglio medesimo;
  - c) possibilità di tenuta delle adunanze del Consiglio anche per audio-videoconferenza: condizioni ed effetti [traslazione, con riformulazione ed integrazioni, della preesistente disciplina di cui all'ex art. 17, commi finali];
- art. 17 (Deliberazioni del Consiglio)  
In tema di validità delle deliberazioni del Consiglio, sostituzione della parola "Amministratori" nonché introduzione delle parole "la seduta" dopo la seguente espressione: "... in caso di parità, prevale il voto di chi presiede ...".  
Traslazione, con riformulazione e modifiche, della preesistente disciplina di cui all'ex art. 18 in tema di verbali del Consiglio [articolo pertanto ora abrogato];
  - abrogazione dell'ex art. 18 (Amministrazione – Rappresentanza)  
Verbali del Consiglio [disciplina ora confluita nell'attuale art. 17, comma finale, con riformulazione e modifiche];
  - ex art. 19, rinumerato art. 18 (Poteri del Consiglio)  
Riformulazione dell'articolo in tema di poteri attribuiti al Consiglio per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della società;
  - ex art. 20, rinumerato art. 19 (Comitato Esecutivo)  
Riformulazione dell'articolo, con integrazioni e soppressioni, in tema di possibilità di nomina, da parte del Consiglio, di un Comitato Esecutivo, scelta dei suoi componenti, determinazione del loro numero, delega di attribuzioni, membri di diritto del predetto Organo, modi e termini di convocazione, validità delle deliberazioni e modalità di redazione dei verbali.  
Suppressione, dal testo di cui all'ex art. 20, del riferimento alla nomina del Segretario del Comitato, alla possibilità di delega, per il Consiglio, di parte delle proprie attribuzioni e poteri al Presidente e ad altri suoi membri, alla possibilità di nominare un Amministratore Delegato e un Direttore Generale nonché alla facoltà di conferire mandati e procure speciali a Consiglieri, dipendenti della società e terzi per determinati atti o categorie di atti [in quanto previsioni talora confluite, con riformulazioni e modifiche, in altri articoli del nuovo testo statutario];
  - inserimento nuovo art. 20 (Direttori)  
Disciplina in materia di competenze del Consiglio, con particolare riferimento alla possibilità di nominare uno o più direttori generali, condirettori generali e vice direttori generali, con determinazione dei loro poteri, attribuzioni ed eventualmente dei compensi; previsione della possibilità, per i medesimi soggetti nominati, di assistere, su richiesta, alle adunanze del Consiglio ed eventualmente del Comitato Esecutivo [disciplina in parte mutuata, con integrazioni, dal testo di cui all'ex art. 20, relativamente alla possibilità di nomina, per il Consiglio, di un Direttore Generale];
  - art. 21 (Rappresentanza sociale)  
Riformulazione dell'articolo con nuova disciplina in materia di rappresentanza legale: "La rappresentanza legale della Società di fronte ai terzi e in giudizio spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione, oltretutto, se nominati, a ciascuno dei Vice Presidenti e degli Amministratori Delegati".  
Nuova disciplina: possibilità, per ciascuno dei soggetti cui è conferita la rappresentanza legale della società, di compiere determinate attività, individuate in via analitica, senza necessità di alcuna deliberazione autorizzativa del Consiglio di amministrazione, ivi compreso l'affidamento delle responsabilità

dell'organizzazione e della conduzione di determinati settori dell'attività aziendale a dipendenti della società, con attribuzione ai medesimi delle necessarie facoltà.

Soppressione, dal testo di cui all'ex art. 21, della disciplina relativa agli effetti della firma del Vice Presidente nonché della possibilità, per il Consiglio di amministrazione, di conferire, determinandone i limiti, il potere di rappresentanza e di firma sociale ad uno o più amministratori, a dipendenti della società o a terzi;

- abrogazione dell'ex art. 22 (Amministrazione – Rappresentanza)  
Competenze dell'assemblea in materia di compenso globale annuo spettante ai membri del Consiglio e del Comitato, in aggiunta al rimborso delle spese sostenute dai medesimi in ragione del loro ufficio: effetti;
- ex art. 23, rinumerato artt. 22 e 23 (Sindaci) e (Nomina e retribuzione)  
Riformulazione dell'articolo in materia di:
  - a) composizione e nomina del Collegio sindacale, ivi compreso il Presidente, e retribuzione: "Il Collegio Sindacale si compone di tre membri effettivi e due supplenti ... La nomina dei Sindaci, ivi compresa quella del Presidente del Collegio Sindacale ... e la determinazione della loro retribuzione è fatta dall'assemblea a tenore di legge";
  - b) durata in carica e rieleggibilità dei sindaci, attribuzioni e doveri: "Essi restano in carica per tre esercizi annuali – quindi sino all'assemblea di approvazione del bilancio del terzo esercizio, salvo diverse disposizioni di legge – e sono rieleggibili. Le attribuzioni ed i doveri sono quelli stabiliti dalla legge".Nuova disciplina (art. 23) in materia di:
  - a) criteri per la nomina del Presidente del Collegio Sindacale;
  - b) possesso dei requisiti di legge in capo ai sindaci;
  - c) in relazione al requisito di professionalità di cui all'art. 1, comma 2, lett. b) e c) del d.m. 30 marzo 2000, n. 162, individuazione delle materie e dei settori di attività strettamente attinenti all'attività dell'impresa;
  - d) cause di ineleggibilità, di decadenza e limiti al cumulo degli incarichi per i sindaci;
- art. 24 (Esercizi sociali)  
Riformulazione dell'articolo in materia di esercizio sociale: "L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno".  
Introduzione del soggetto preposto alla redazione del bilancio annuale.  
Soppressione dell'ex periodo finale in tema di termini di approvazione del bilancio di esercizio e relativa proroga in quanto confluito, con modifiche ed integrazioni, nell'attuale art. 10;
- inserimento nuovo art. 25 (Acconti dividendi)  
Introduzione della possibilità, per la società, di deliberare il pagamento di acconti sul dividendo, nel rispetto delle disposizioni di legge;
- ex art. 25, rinumerato art. 26 (Ripartizione degli utili)  
Riformulazione dell'articolo con nuova disciplina in materia di ripartizione degli utili di bilancio: "Gli utili risultanti dal bilancio approvato dall'assemblea, fatta deduzione della quota assegnata alla riserva legale nella misura minima stabilita dalla legge, saranno ripartiti come segue: - a disposizione del Consiglio di Amministrazione il 5% del residuo; - a disposizione del Comitato Esecutivo il 3% dell'ulteriore residuo. La rimanenza alle azioni, salva la facoltà dell'assemblea di deliberarne, in tutto o in parte, l'assegnazione a riserve o ad accantonamenti o il rinvio a nuovo od ancora la destinazione a quegli altri scopi che essa ritenga conformi agli interessi sociali";
- inserimento nuovo art. 27 (Domicilio degli azionisti)  
Disciplina del domicilio degli azionisti, quale risultante dal libro soci, ai fini di qualsiasi comunicazione sociale [già ex art. 2, comma finale, ora abrogato in quanto quivi confluito con modifiche];
- ex art. 26, rinumerato art. 28 (Liquidazione)  
Riformulazione dell'articolo in materia di liquidazione della società: "In caso di scioglimento della Società, si provvede per la sua liquidazione nei modi stabiliti dalla legge. Il liquidatore o i liquidatori sono nominati, a norma di legge, dall'assemblea degli azionisti che ne determina poteri e compensi";

- inserimento nuovo art. 29 (Rinvio alle norme di legge)  
Disciplina del rinvio alle norme di legge per quanto non espressamente previsto in statuto.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Il Presidente  
Giovanni Manghetti

\* \* \* \* \*

PROVVEDIMENTO N. 2048 del 26 febbraio 2002 (G.U. del 23 marzo 2002, n. 70)

**Trasferimento della sede legale della Münchener Rück Italia S.p.A..**

L' ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE  
E DI INTERESSE COLLETTIVO

*(Omissis)*

***Prende atto***

del trasferimento della sede legale della Münchener Rück Italia S.p.A. in Milano, da via Turati n. 16/18 a corso Venezia n. 48.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Il Presidente  
Giovanni Manghetti

\* \* \* \* \*

PROVVEDIMENTO N. 2053 del 1° marzo 2002 (G.U. del 23 marzo 2002, n. 70)

**Trasferimento della sede della Rappresentanza Generale per l'Italia della Compagnia Svizzera di Riassicurazioni, denominata Svizzera di Riassicurazioni (S.R.I. Branch).**

L' ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE  
E DI INTERESSE COLLETTIVO

*(Omissis)*

***Prende atto***

del trasferimento della sede della Rappresentanza Generale per l'Italia della Compagnia Svizzera di Riassicurazioni in Roma, da Via dei Giuochi Istmici n. 40 a Largo Angelo Fochetti n. 28.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Il Presidente  
Giovanni Manghetti

\* \* \* \* \*

PROVVEDIMENTO N. 2055 del 7 marzo 2002 (G.U. del 26 marzo 2002, n. 72)

**Modificazioni allo statuto sociale della Rem Assicurazioni s.p.a. – Compagnia di Assicurazioni e Riassicurazioni (in breve Rem Assicurazioni s.p.a.), con sede in Torino.**

L' ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE  
E DI INTERESSE COLLETTIVO

*(Omissis)*

***Dispone***

E' approvato il nuovo testo dello statuto sociale della Rem Assicurazioni s.p.a. – Compagnia di Assicurazioni e Riassicurazioni (in breve Rem Assicurazioni s.p.a.), con sede in Torino, con la modifica apportata all'articolo:

- art. 2 (Denominazione – Sede – Oggetto – Durata)  
Nuova sede legale dell'impresa: Torino - Via Pietro Micca n. 9 (trasferimento dalla precedente sede sita in Torino - Via Corte d'Appello n. 11).  
Invariato il resto dell'articolo.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Il Presidente  
Giovanni Manghetti

\* \* \* \* \*



PROVVEDIMENTO N. 2060 del 12 marzo 2002 (G.U. del 21 marzo 2002, n. 68)

**Modificazioni allo statuto sociale della “SASA Vita S.p.A.”, con sede in Trieste.**

L' ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE  
E DI INTERESSE COLLETTIVO

*(Omissis)*

**Dispone**

E' approvato il nuovo testo dello statuto sociale di SASA Vita S.p.A., con sede in Trieste, con le modifiche apportate agli articoli:

- art. 1 (Denominazione)  
Riformulazione dell'articolo in tema di denominazione sociale: “E' costituita una società per azioni con la denominazione SASA Vita S.p.A., senza vincoli di rappresentazione grafica”;
- art. 2 (Sede)  
Trasferimento della sede sociale da Roma, Via Lucullo n. 14/16 a Trieste, Riva Tommaso Gulli n. 12, con conseguente riformulazione dell'articolo in tema di sede sociale: “La Società ha sede legale in Trieste, Riva Tommaso Gulli n. 12”.  
Suppressione del riferimento alle sedi secondarie dell'impresa, già site in Milano (Piazza Meda n. 3), Trieste (Riva Tommaso Gulli n. 12) e Genova (Piazza Borgo Pila n. 40, Torre A).  
Riformulazione dell'articolo con nuova disciplina in tema di istituzione di ulteriori strutture, in aggiunta alla sede, in capo all'impresa: “Nei modi di legge possono essere istituite, modificate o soppresse sedi secondarie, succursali, filiali, rappresentanze e uffici”.
- art. 3 (Oggetto)  
Riformulazione dell'articolo in materia di:
  - a) esercizio dell'attività: “La Società ha per oggetto l'esercizio delle attività indicate nel punto A) della tabella di cui all'allegato I al decreto legislativo 17 marzo 1995 n. 174, e successive modificazioni ed integrazioni, della relativa riassicurazione e delle operazioni connesse a tali attività, nonché l'esercizio delle assicurazioni rientranti nei rami 1 (infortuni) e 2 (malattia) indicati nel punto A) della tabella allegata al decreto legislativo n. 175 del 17 marzo 1995, della relativa riassicurazione e delle operazioni connesse. La Società può inoltre gestire le forme di previdenza complementare in conformità all'articolo 6 del decreto legislativo n. 124 del 21 aprile 1993 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché costituire fondi pensione aperti ai sensi dell'articolo 9 del citato decreto e compiere per gli stessi quanto consentito dalla legge”.
  - b) operazioni connesse all'attività assicurativa: “Ai fini di cui sopra la Società può compiere operazioni commerciali, industriali, finanziarie, mobiliari e immobiliari, di investimento e di disinvestimento, consentite dalla vigente normativa”;
- art. 4 (Durata)  
In relazione alla durata della società, soppressione, dal testo, della seguente espressione: “... e potrà essere prorogata una o più volte con deliberazione dell'assemblea degli azionisti”;
- art. 5 (Misura del capitale)  
Nuova determinazione del capitale sociale in Euro 6.120.000 diviso in n. 6.120.000 azioni da Euro 1 nominali cadauna [a seguito di conversione in euro del capitale sociale di L. 12.000.000]. Introduzione del

seguinte comma “ L’assemblea straordinaria del 25 luglio 2001 ha deliberato di aumentare a pagamento anche in più rate, entro il 31 dicembre 2002, il capitale sociale a massimi Euro 7.500.000;

- abrogazione dell’art. 6 in tema di domicilio dei soci in quanto confluito, con modifiche, nell’attuale art. 27 (Domicilio degli azionisti);
- inserimento di un nuovo art. 6 (Aumento del capitale)  
Possibilità di creazione, oltre che di azioni ordinarie, di azioni aventi diritti diversi, a loro volta convertibili in azioni ordinarie;
- inserimento di un nuovo art. 7 (Azioni)  
Disciplina delle azioni: nominative quando ciò sia prescritto dalle leggi vigenti ovvero, in caso diverso, qualora interamente liberate, nominative o al portatore, a scelta e a spese dell’azionista;
- ex art. 7, rinumerato art. 8 (Assemblee degli azionisti)  
Riformulazione dell’articolo: “Le assemblee, regolarmente convocate e costituite, rappresentano l’universalità di tutti gli azionisti, e le loro deliberazioni obbligano anche gli assenti o dissenzienti, nei limiti della legge e del presente statuto”;
- art. 9 (Intervento e rappresentanza nell’assemblea)  
Riformulazione dell’articolo con nuova disciplina in materia di diritto di intervento e rappresentanza in assemblea: “Hanno diritto di intervenire all’assemblea gli azionisti che abbiano depositato, almeno cinque giorni prima del giorno fissato per l’assemblea, le loro azioni presso la sede sociale o gli istituti o gli enti indicati nell’avviso di convocazione. Ogni azionista può farsi rappresentare nell’assemblea nei modi di legge”;
- ex art. 8, rinumerato art. 10 (Convocazione)  
Riformulazione dell’articolo in materia di:
  - a) luoghi di convocazione dell’assemblea: “L’assemblea è convocata dall’organo amministrativo sia presso la sede sociale sia altrove, purché in Italia ...”;
  - b) modalità di convocazione: “L’assemblea è inoltre convocata sia in via ordinaria sia in via straordinaria ogni qualvolta sia ritenuto opportuno dagli Amministratori e nei casi previsti dalla legge”;
  - c) termini di convocazione dell’assemblea ordinaria ai fini dell’approvazione del bilancio: “L’assemblea è convocata ... in via ordinaria per l’approvazione del bilancio almeno una volta l’anno entro il 30 aprile ...”.Nuova disciplina in materia di:
  - a) proroga del termine di approvazione del bilancio: possibilità di prorogare il termine ordinario di approvazione del bilancio sino al 30 giugno, nel rispetto delle prescrizioni di legge, quando particolari esigenze lo richiedano ovvero quando l’attività riassicurativa sia esercitata in misura rilevante [già ex art. 25, periodo finale, quivi confluito con integrazioni e modifiche];
  - b) convocazione dell’assemblea a cura del Collegio sindacale: possibilità di convocazione dell’assemblea anche da parte di almeno due sindaci, previa comunicazione al Presidente del Consiglio di amministrazione;
- art. 11 (Assemblea ordinaria e straordinaria)  
Riformulazione dell’articolo in materia di validità di costituzione dell’assemblea e delle sue deliberazioni: “Per la validità della costituzione e delle deliberazioni dell’assemblea, sia ordinaria che straordinaria, valgono le norme di legge”.  
Suppressione dell’ex periodo finale in tema di verbale assembleare in quanto confluito, con modifiche, nell’attuale art. 12;

- abrogazione dell'ex art. 13 (Assemblea)  
Competenze del Presidente dell'assemblea;
- art. 12 (Presidenza dell'assemblea)  
Riformulazione dell'articolo in materia di:
  - a) soggetto preposto a presiedere l'assemblea, in assenza del Presidente del Consiglio di amministrazione: "L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di amministrazione o, in caso di assenza di questo, dal Vice Presidente più anziano di nomina e, a parità, da quello più anziano di età; in mancanza è presieduta da altra persona che sia stata designata dalla assemblea";
  - b) nomina del Segretario e redazione del verbale assembleare: "L'assemblea, su proposta del Presidente, nomina il Segretario che può essere scelto anche tra i non azionisti ... Nei casi di legge, o quando ciò è ritenuto opportuno dal Presidente dell'assemblea, il verbale è redatto da un notaio designato dallo stesso Presidente, nel qual caso non è necessaria la nomina del Segretario";
  - c) sottoscrizione del verbale assembleare: "Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Notaio o dal Segretario".  
Nuova disciplina in tema di nomina di scrutatori: "... lo stesso Presidente, ove lo ritenga, nomina due scrutatori, scegliendoli anche al di fuori degli azionisti o dei rappresentanti di azionisti" [disciplina in parte traslata, con modifiche, dall'ex art. 14, quivi confluito];
- art. 13 (Votazioni)  
Riformulazione dell'articolo con nuova disciplina in tema di modalità di votazione: "Le votazioni si fanno di regola per alzata di mano";
- ex art. 15 rinumerato art. 14 (Consiglio di amministrazione)  
Riformulazione dell'articolo in materia di:
  - a) composizione del Consiglio di amministrazione: "La Società è amministrata da un Consiglio formato di un numero di componenti variabile da cinque a nove, secondo la determinazione che viene fatta dall'assemblea";
  - b) mancanza di uno o più amministratori in corso di esercizio – effetti: "Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori si provvede secondo le norme relative del Codice Civile";
  - c) mancanza della maggioranza degli amministratori: "Qualora, per dimissione od altre cause, venisse a mancare la maggioranza degli amministratori, l'intero Consiglio si intenderà dimissionario e si dovrà convocare l'assemblea per le nuove nomine";
  - d) durata in carica degli amministratori e nuove nomine nel corso del triennio: "Gli amministratori durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili; i nominati nel corso dello stesso triennio scadono con quelli già in carica all'atto della loro nomina";
- ex art. 16 rinumerato art. 15 (Cariche sociali)  
Riformulazione dell'articolo in tema di nomina del Presidente del Consiglio, del/dei Vice Presidente e del Segretario: "Il Consiglio, ove l'assemblea non vi abbia già provveduto, nomina fra i suoi componenti un Presidente. Può inoltre nominare uno o più Vice Presidenti ... Può infine designare un Segretario, scegliendolo anche fra estranei al Consiglio stesso".  
Nuova disciplina in tema di possibilità di nomina di uno o più amministratori delegati, a cura del Consiglio [trasposizione, in merito, della preesistente disciplina di cui all'ex art. 21, quivi confluita con modifiche].  
Suppressione dell'ex comma finale relativo all'individuazione dei soggetti preposti al rilascio, agli effetti di legge, di copie ed estratti di atti sociali, e relative modalità;
- ex art. 17 rinumerato art. 16 (Riunioni del Consiglio)  
Riformulazione dell'articolo con nuova disciplina in materia di:
  - a) modalità e tempi di raduno del Consiglio: "Il Consiglio si aduna presso la sede della Società o altrove, purché in Europa, con periodicità almeno trimestrale ... Inoltre il Consiglio si aduna ogni qualvolta la maggioranza degli amministratori in carica o un Vice Presidente o un amministratore delegato ne facciano richiesta";

- b) soggetti preposti alla convocazione del Consiglio: “La convocazione deve essere effettuata dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, da un Vice Presidente ...”;
- c) soggetti preposti alla presidenza del Consiglio: “Le adunanze sono presiedute dal Presidente o, in caso di assenza di questo, dal Vice Presidente più anziano di nomina e, a parità, da quello più anziano di età. In assenza, sono presiedute dall’amministratore delegato più anziano di nomina e, a parità, da quello più anziano di età. In mancanza, la Presidenza è assunta da altro amministratore designato dal Consiglio”;
- d) modalità e tempi di convocazione anche in caso di urgenza: “La convocazione deve essere effettuata ... mediante comunicazione scritta inviata almeno cinque giorni prima di quello fissato per l’adunanza, salvo i casi di urgenza per i quali sarà sufficiente il preavviso di un giorno”.

Nuova disciplina in materia di:

- a) obbligo di informativa al Collegio sindacale, da parte del Consiglio di amministrazione, sull’attività svolta e sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale effettuate dalla società o dalle società controllate ed, in particolare, su quelle in potenziale conflitto di interesse. Modalità dell’informativa, anche in presenza di particolari circostanze;
  - b) possibilità di convocazione del Consiglio di amministrazione anche da parte di almeno due sindaci, previa comunicazione al Presidente del Consiglio medesimo;
  - c) possibilità di tenuta delle adunanze del Consiglio anche per audio-videoconferenza: condizioni ed effetti [traslazione, con riformulazione ed integrazioni, della preesistente disciplina di cui all’ex art. 18, commi finali];
- ex art. 18 rinumerato art. 17 (Deliberazioni del Consiglio)  
In tema di validità delle deliberazioni del Consiglio, sostituzione della parola “amministratori” nonché introduzione delle parole “la seduta” dopo la seguente espressione: “... in caso di parità, prevale il voto di chi presiede ...”.
  - Traslazione, con riformulazione e modifiche, della preesistente disciplina di cui all’ex art. 19 in tema di verbali del Consiglio [articolo pertanto ora abrogato];
  - abrogazione dell’ex art. 19 (Amministrazione – Rappresentanza)  
Verbali del Consiglio [disciplina ora confluita nell’attuale art. 17, comma finale, con riformulazione e modifiche];
  - ex art. 20, rinumerato art. 18 (Poteri del Consiglio)  
Riformulazione dell’articolo in tema di poteri attribuiti al Consiglio per l’amministrazione ordinaria e straordinaria della società;
  - ex art. 21, rinumerato art. 19 (Comitato Esecutivo)  
Riformulazione dell’articolo, con integrazioni e soppressioni, in tema di possibilità di nomina, da parte del Consiglio, di un Comitato esecutivo, scelta dei suoi componenti, determinazione del loro numero, delega di attribuzioni, membri di diritto del predetto Organo, modi e termini di convocazione, validità delle deliberazioni e modalità di redazione dei verbali.  
Suppressione, dal testo di cui all’ex art. 20, del riferimento alla nomina del Segretario del Comitato, alla possibilità di delega, per il Consiglio, di parte delle proprie attribuzioni e poteri al Presidente e ad altri suoi membri, alla possibilità di nominare un amministratore delegato e un direttore generale nonché alla facoltà di conferire mandati e procure speciali a Consiglieri, dipendenti della società e terzi per determinati atti o categorie di atti [in quanto previsioni talora confluite, con riformulazioni e modifiche, in altri articoli del nuovo testo statutario];
  - inserimento nuovo art. 20 (Direttori)  
Disciplina in materia di competenze del Consiglio, con particolare riferimento alla possibilità di nominare uno o più direttori generali, condirettori generali e vice direttori generali, con determinazione dei loro poteri, attribuzioni ed eventualmente dei compensi; previsione della possibilità, per i medesimi soggetti nominati, di assistere, su richiesta, alle adunanze del Consiglio ed eventualmente del Comitato esecutivo [disciplina in parte mutuata, con integrazioni, dal testo di cui all’ex art. 20, relativamente alla possibilità di nomina, per il Consiglio, di un direttore generale];

- ex art 22 rinumerato art. 21 (Rappresentanza sociale)  
Riformulazione dell'articolo con nuova disciplina in materia di rappresentanza legale: "La rappresentanza legale della Società di fronte ai terzi e in giudizio spetta al Presidente del Consiglio di amministrazione, oltretutto, se nominati, a ciascuno dei Vice Presidenti e degli Amministratori delegati".  
Nuova disciplina: possibilità, per ciascuno dei soggetti cui è conferita la rappresentanza legale della società, di compiere determinate attività, individuate in via analitica, senza necessità di alcuna deliberazione autorizzativa del Consiglio di amministrazione, ivi compreso l'affidamento delle responsabilità dell'organizzazione ancora la destinazione a quegli altri scopi che essa ritenga conformi agli interessi sociali";
- inserimento nuovo art. 27 (Domicilio degli azionisti)  
Disciplina del domicilio degli azionisti, quale risultante dal libro soci, ai fini di qualsiasi comunicazione sociale [già ex art.6, ora abrogato, in quanto quivi confluito con modifiche];
- ex art. 27, rinumerato art. 28 (Liquidazione)  
Riformulazione dell'articolo in materia di liquidazione della società: "In caso di scioglimento della Società, si provvede per la sua liquidazione nei modi stabiliti dalla legge. Il liquidatore o i liquidatori sono nominati, a norma di legge, dall'assemblea degli azionisti che ne determina poteri e compensi"; e della conduzione di determinati settori dell'attività aziendale a dipendenti della società, con attribuzione ai medesimi delle necessarie facoltà.  
Suppressione, dal testo di cui all'ex art. 22, della disciplina relativa agli effetti della firma del Vice Presidente nonché della possibilità, per il Consiglio di amministrazione, di conferire, determinandone i limiti, il potere di rappresentanza e di firma sociale ad uno o più amministratori, a dipendenti della società o a terzi;
- abrogazione dell'ex art. 23 (Amministrazione – Rappresentanza)  
Competenze dell'assemblea in materia di compenso globale annuo spettante ai membri del Consiglio di amministrazione e del Comitato esecutivo, in aggiunta al rimborso delle spese sostenute dai medesimi in ragione del loro ufficio: effetti;
- ex art. 24, rinumerato artt. 22 e 23 (Sindaci) e (Nomina e retribuzione)  
Riformulazione dell'articolo in materia di:
  - a) composizione e nomina del Collegio sindacale, ivi compreso il Presidente, e retribuzione: "Il Collegio sindacale si compone di tre membri effettivi e due supplenti ... La nomina dei sindaci, ivi compresa quella del Presidente del Collegio sindacale ... e la determinazione della loro retribuzione è fatta dall'assemblea a tenore di legge";
  - b) durata in carica e rieleggibilità dei sindaci, attribuzioni e doveri: "Essi restano in carica per tre esercizi annuali – quindi sino all'assemblea di approvazione del bilancio del terzo esercizio, salvo diverse disposizioni di legge – e sono rieleggibili. Le attribuzioni ed i doveri sono quelli stabiliti dalla legge".  
Nuova disciplina (art. 23) in materia di:
    - a) criteri per la nomina del Presidente del Collegio sindacale;
    - b) possesso dei requisiti di legge in capo ai sindaci;
    - c) in relazione al requisito di professionalità di cui all'art. 1, comma 2, lett. b) e c) del d.m. 30 marzo 2000, n. 162, individuazione delle materie e dei settori di attività strettamente attinenti all'attività dell'impresa;
    - d) cause di ineleggibilità, di decadenza e limiti al cumulo degli incarichi per i sindaci;
- art. 24 (Esercizi sociali)  
Riformulazione dell'articolo in materia di esercizio sociale: "L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno".  
Introduzione del soggetto preposto alla redazione del bilancio annuale.  
Suppressione dell'ex periodo finale in tema di termini di approvazione del bilancio di esercizio e relativa proroga in quanto confluito, con modifiche ed integrazioni, nell'attuale art. 10;

- inserimento nuovo art. 25 (Acconti dividendi)  
Introduzione della possibilità, per la società, di deliberare il pagamento di acconti sul dividendo, nel rispetto delle disposizioni di legge;
- ex art. 25, rinumerato art. 26 (Ripartizione degli utili)  
Riformulazione dell'articolo con nuova disciplina in materia di ripartizione degli utili di bilancio: "Gli utili risultanti dal bilancio approvato dall'assemblea, fatta deduzione della quota assegnata alla riserva legale nella misura minima stabilita dalla legge, saranno ripartiti come segue: - a disposizione del Consiglio di amministrazione il 5% del residuo; - a disposizione del Comitato esecutivo il 3% dell'ulteriore residuo. La rimanenza alle azioni, salva la facoltà dell'assemblea di deliberarne, in tutto o in parte, l'assegnazione a riserve o ad accantonamenti o il rinvio a nuovo od ancora la destinazione a quegli altri scopi che essa ritenga conformi agli interessi sociali";
- inserimento nuovo art. 29 (Rinvio alle norme di legge)  
Disciplina del rinvio alle norme di legge per quanto non espressamente previsto in statuto.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Il Presidente  
Giovanni Manghetti

\* \* \* \* \*

PROVVEDIMENTO N. 2063 del 13 marzo 2002 (G.U. del 21 marzo 2002, n. 68)

**Modificazioni allo statuto sociale della Multiass Assicurazioni s.p.a., con sede in Milano.**

L' ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE  
E DI INTERESSE COLLETTIVO

*(Omissis)*

**Dispone**

E' approvato il nuovo testo dello statuto sociale della Multiass Assicurazioni s.p.a., con sede in Milano, con le modifiche apportate agli articoli:

- art. 1 (Denominazione)  
Nuova denominazione sociale dell'impresa: "NewWin Assicurazioni S.p.A.", in forma abbreviata "NewWin S.p.A." (in luogo della precedente: "Multiass Assicurazioni s.p.a.");
- art. 3 (Sede)  
Nuova sede legale della società: Milano, Piazza Missori n. 2 (trasferimento dalla precedente sede sita in Milano, Via Ripamonti n. 89);

- art. 5 (Capitale sociale)  
Nuovo ammontare del capitale sociale con conversione in Euro 5.200.000 (in luogo del precedente importo di L. 10.000.000.000) diviso in n. 10.000 azioni del valore nominale di Euro 520 ciascuna [a seguito di aumento del capitale, al servizio della conversione, per L. 68.604.000, mediante parziale utilizzo delle altre riserve patrimoniali risultanti dalla relazione semestrale al 30 giugno 2001; conversione del capitale, così aumentato, da lire in euro];
- art. 7 (Convocazione)  
Previsione del potere, in capo al Consiglio di amministrazione, di convocare l'assemblea ogni qualvolta lo ritenga necessario.  
Introduzione dei termini di convocazione dell'assemblea ordinaria ai fini dell'approvazione del bilancio: entro il 30 aprile di ogni anno, con possibilità di prorogare tale termine sino al 30 giugno, qualora particolari esigenze lo richiedano o quando l'attività riassicurativa sia esercitata in maniera rilevante ovvero negli altri casi previsti dalla legge;
- art. 12 (Convocazione)  
Suppressione dell'espressione "o dal Collegio dei Sindaci" in relazione alla possibilità di attivare la convocazione del Consiglio di amministrazione, da parte del Collegio stesso, a seguito di richiesta.  
Sostituzione dell'espressione "audiovideoconferenza" (in luogo della precedente "tele o videoconferenza") con riferimento alle modalità di tenuta delle riunioni del Consiglio di amministrazione;
- art. 13 (Attribuzioni)  
Introduzione dell'espressione "o da Società controllate" con riferimento all'obbligo di informativa al Collegio sindacale, da parte del Consiglio di amministrazione, sull'attività svolta e sulle operazioni di maggior rilievo effettuate;
- art. 17 (Composizione ed attribuzioni)  
Nuova disciplina in materia di:
  - a) possesso dei requisiti di legge in capo ai sindaci;
  - b) in relazione ai requisiti di professionalità dei sindaci, individuazione delle materie e dei settori di attività strettamente attinenti a quello dell'impresa;
  - c) sostituzione del Presidente del Collegio sindacale in caso di cessazione dalla carica.Riformulazione dell'articolo e nuova disciplina in materia di:
  - a) criteri e modalità di nomina del Presidente del Collegio sindacale: "Il Presidente del Collegio Sindacale è nominato dall'Assemblea, con delibera a maggioranza dei presenti, tra coloro che ricoprono la carica di Sindaco effettivo anche presso altra Società in cui, in virtù di disposizioni di legge, l'attività di revisione contabile sia svolta da una Società di Revisione iscritta nell'Albo speciale" (in luogo della precedente previsione statutaria: "Il Presidente è eletto dall'assemblea e deve possedere i requisiti di onorabilità e professionalità stabiliti dalla legge");
  - b) poteri di convocazione in capo ai sindaci: "Il Collegio Sindacale, ovvero ..., possono convocare l'Assemblea, il Consiglio di Amministrazione, nonché il Comitato Esecutivo, se nominato, previa apposita comunicazione da inviare ... rispettivamente almeno 30 giorni prima ..." (in luogo della precedente previsione statutaria: "Il Collegio Sindacale, ovvero ... , possono convocare l'Assemblea e il Consiglio di Amministrazione, previa apposita comunicazione da inviare ... almeno 30 giorni prima ...");
  - c) compenso e rimborso spese dei sindaci: "Oltre al compenso annuo, determinato dall'Assemblea all'atto della nomina, ai Sindaci spetta il rimborso delle spese a piè di lista sostenute nell'esercizio delle loro funzioni" (in luogo della precedente previsione statutaria: "Il compenso annuo è determinato dall'Assemblea all'atto della nomina").

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Il Presidente  
Giovanni Manghetti

\* \* \* \* \*

PROVVEDIMENTO N. 2064 del 14 marzo 2002 (G.U. del 22 marzo 2002, n. 69)

**Modificazioni allo statuto sociale di Risparmio Vita Assicurazioni S.p.A., con sede in Milano.**

L' ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE  
E DI INTERESSE COLLETTIVO

*(Omissis)*

***Dispone***

E' approvato il nuovo testo dello statuto sociale di Risparmio Vita Assicurazioni S.p.A. con la modifica apportata all'articolo:

- art. 3 – (Sede)

Nuova sede legale dell'impresa: Milano, Viale Abruzzi n. 94 (trasferimento dalla precedente sede sita in Torino, Via Nizza, 150). Soppressione della sede secondaria già istituita in Mogliano Veneto (TV), Via Marocchesa n. 14.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Il Presidente  
Giovanni Manghetti

\* \* \* \* \*

PROVVEDIMENTO N. 2068 del 21 marzo 2002 (G.U. del 27 marzo 2002, n. 73)

**Modificazioni allo statuto sociale della Poste Vita S.p.A., con sede in Roma**

L' ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE  
E DI INTERESSE COLLETTIVO

*(Omissis)*

***Dispone***

E' approvato il nuovo testo dello statuto sociale della Poste Vita S.p.A. con la modifica apportata all'articolo:



- art. 2 (Sede)

Nuova sede legale della società: Roma, Largo Virgilio Testa n. 19 (trasferimento dalla precedente sede sita in Roma, Viale Europa n.175).

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Il Presidente  
Giovanni Manghetti

.\_o\_o\_o\_o\_o\_

**b) Altre modifiche statutarie<sup>1</sup>**

**Approvazione delle modificazioni allo statuto sociale della Po Vita Compagnia di Assicurazioni S.p.A., con sede in Parma (G.U. del 2 gennaio 2002, n. 1)**

Con provvedimento n. 1997 del 19 dicembre 2001, l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo ha approvato, ai sensi dell'art. 37, comma 4, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174 il nuovo testo dello statuto sociale della Po Vita Compagnia di Assicurazioni S.p.A. con le modifiche deliberate in data 14 novembre 2001 dall'assemblea straordinaria degli azionisti relative agli articoli 6 (aumento a pagamento del capitale sociale a massimi Euro 50.000.000 – cinquantamiloni – mediante emissione, anche in più tranches, di massime numero 24.000.000 – ventiquattromilioni – di azioni da nominali Euro 1 – cadauna) e 13 (introduzione della possibilità di tenuta dalle riunioni del Consiglio di Amministrazione per videoconferenza: a condizioni ed effetti).

\* \* \* \* \*

**Approvazione delle modificazioni allo statuto sociale della Itas Vita S.p.A., con sede in Trento (G.U. del 28 gennaio 2002, n. 23)**

Con provvedimento n. 2013 del 15 gennaio 2002 l'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo ha approvato, ai sensi dell'art.37, comma 4, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n.174, il nuovo testo dello statuto sociale della Itas Vita S.p.A., con le modifiche deliberate in data 16 ottobre 2001 dall'Assemblea straordinaria degli azionisti relative ai seguenti articoli: art.5 (Aumento del capitale sociale da 18.077.500 Euro a 19.250.000 Euro a fronte dell'incremento del valore nominale di ciascuna azione da 10,33 Euro a 11 Euro. Il predetto aumento è stato attuato mediante prelievo del corrispondente importo dalla riserva sovrapprezzo azioni); art.19 (Estensione del primo comma dell'articolo con l'introduzione della nuova disciplina in materia di requisiti di onorabilità e professionalità dei membri del Collegio sindacale, specificando le materie ed i settori di attività richiamati dall'art.1 comma 3° del D.M. 30 marzo 2000, n.162); art.20 (Riformulazione del secondo e terzo comma dell'articolo con specificazione dei termini di presentazione ed approvazione del bilancio. Previsione del diritto di proroga al 30 giugno, ai sensi dell'art.11 comma 3° del D.Lvo 26 maggio 1997, n.173 e sue eventuali modifiche).

\* \* \* \* \*

---

<sup>1</sup> Provvedimenti pubblicati nella parte della Gazzetta Ufficiale relativa agli "Estratti, sunti e comunicati".

**Approvazione delle modificazioni allo statuto sociale della Fideuram Vita Compagnia di Assicurazioni e Riassicurazioni S.p.A., con sede in Roma (G.U. del 28 gennaio 2002, n. 23)**

Con provvedimento n. 2014 del 15 gennaio 2002, l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo ha approvato, ai sensi dell'art. 37, comma 4, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174 il nuovo testo dello statuto sociale della Fideuram Vita Compagnia di Assicurazioni e Riassicurazioni S.p.A. con le modifiche deliberate in data 29 novembre 2001 dall'assemblea straordinaria degli azionisti relative agli articoli 1 (Possibilità di esprimere la denominazione sociale in forma abbreviata "Fideuram Vita S.p.A." ed in lingue diverse da quella italiana mediante traduzione letterale ovvero in quelle versioni che per consuetudine sono usate nei vari paesi), 2 (Istituzione di una sede secondaria con rappresentanza stabile a Parigi, Place Vendome n.7 che opera sotto la denominazione, in lingua francese, di "Fideuram Vie S.p.A." e facoltà di istituire altre sedi secondarie nonché agenzie e rappresentanze in altre città italiane e all'estero), 9 (Possibilità di convocare le Assemblee tanto ordinarie che straordinarie in località diverse dalla sede sociale purché nel territorio dei Paesi dell'Unione Europea), 17 (Possibilità per il Consiglio di Amministrazione di procedere alla nomina di Rappresentanti Generali – Institori delle sedi secondarie; obbligo degli amministratori di riferire al Collegio Sindacale con periodicità almeno trimestrale, mediante relazioni scritte od orali, sull'attività svolta e sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale effettuate dalla Società), 19 (Nuova identificazione, ai fini del possesso dei requisiti di professionalità dei sindaci previsti dal D. M. 30 marzo 2000, n. 162, delle materie di insegnamento universitario e delle attività professionali; possibilità di nominare il Presidente del Collegio Sindacale solo fra i sindaci effettivi in possesso dei requisiti dell'iscrizione nel registro dei revisori contabili e dell'esercizio dell'attività di controllo legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni), 21 (Sostituzione della espressione "conto profitti e perdite" con "conto economico").

\* \* \* \* \*

**Approvazione delle modificazioni allo statuto sociale della Sara Vita S.p.A., con sede in Roma (G.U. del 31 gennaio 2002, n. 26)**

Con provvedimento n. 2017 del 18 gennaio 2002 l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo ha approvato, ai sensi dell'art. 37, comma 4, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n.174 e dell'art.40, comma 4, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n.175, il nuovo testo dello statuto sociale della Sara Vita S.p.A., con le modifiche deliberate in data 27 aprile 2001 e 27 novembre 2001 dall'Assemblea straordinaria degli azionisti, relative ai seguenti articoli: art. 5 (Nuova determinazione del capitale sociale in Euro 15.000.000 - in luogo del precedente ammontare, ante conversione, espresso in lire - diviso in n.15.000.000 di azioni da nominali Euro 1 ciascuna, di cui Euro 12.000.000 attribuiti alla gestione delle assicurazioni sulla vita e Euro 3.000.000 attribuiti alla gestione delle assicurazioni dei rami Infortuni e Malattia); art.19 (Nuova disciplina in tema di modalità temporali di riunione del Consiglio di amministrazione o del Comitato Esecutivo. Riformulazione dell'articolo in materia di obbligo di informativa al Collegio sindacale da parte del Consiglio di Amministrazione, con nuova disciplina in relazione al contenuto e alle modalità della comunicazione, anche in presenza di particolari circostanze); art.24 (In relazione alla elezione del Collegio sindacale a cura dell'Assemblea ordinaria, soppressione, dal testo, della seguente espressione "salvo la prima volta che sarà nominato in sede di atto costitutivo". Nuova disciplina in materia di: a) criteri di nomina del Presidente del Collegio sindacale; b) cause di ineleggibilità, decadenza e limiti al cumulo degli incarichi per i membri del Collegio Sindacale; c) in relazione ai requisiti di professionalità di cui all'art.1, comma 2, lett. b) e c) del d.m. n.162/2000, individuazione delle materie e dei settori di attività strettamente attinenti all'attività dell'impresa, ai sensi dell'art.1, comma 3, del citato decreto ministeriale).

\* \* \* \* \*

**Approvazione delle modificazioni allo statuto sociale della Società Italiana Cauzioni - Compagnia di Assicurazioni e Riassicurazioni s.p.a. (in breve Società Italiana Cauzioni s.p.a. o SIC s.p.a.), con sede in Roma (G.U. del 12 febbraio 2002, n. 36).**

Con provvedimento n. 2032 del 4 febbraio 2002 l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo ha approvato, ai sensi dell'art. 40, comma 4, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, il nuovo testo dello statuto sociale della Società Italiana Cauzioni - Compagnia di Assicurazioni e Riassicurazioni s.p.a., con le modifiche deliberate in data 4 dicembre 2001 dall'assemblea straordinaria degli azionisti relative ai seguenti articoli: **art. 4** (Nuova determinazione del capitale sociale in Euro 20.000.000 - in luogo del precedente ammontare espresso in L. 35.000.000.000 - diviso in n. 20.000.000 di azioni ordinarie - in luogo della precedente suddivisione del capitale in azioni ordinarie e privilegiate - del valore nominale di Euro 1 cadauna. Soppressione dell'ex comma finale in materia di azioni privilegiate [non più previste in quanto trasformate, quelle esistenti, in azioni ordinarie]); **art. 9** (Soppressione dell'ex secondo comma in materia di disciplina delle Assemblee speciali, fatta eccezione per il periodo finale relativo all'intervento degli azionisti in Assemblea, quale regolato dalla legge, rimasto invariato al pari del resto dell'articolo); **art. 11** (Eliminazione dell'inciso "... alla lettera c) ..." in relazione al richiamo dell'art. 33 dello statuto riferito alla determinazione del compenso agli amministratori, a cura dell'Assemblea ordinaria, commisurato agli utili di bilancio. Invariato il resto dell'articolo); **art. 23** (Riformulazione dell'articolo con nuova disciplina in materia di nomina del Segretario, a cura del Consiglio di Amministrazione: «Nomina inoltre il Segretario che può anche essere nominato Amministratore» - in luogo della precedente previsione statutaria: «Nomina inoltre il Segretario che può anche non essere Amministratore». Eliminazione dell'inciso "... punto 3) ..." in relazione al richiamo dell'art. 11 dello statuto riferito alla remunerazione degli Amministratori. Invariato il resto dell'articolo); **art. 33** (In materia di destinazione degli utili di bilancio, a cura dell'Assemblea, soppressione dell'ex lett. a) riferita alle azioni privilegiate [ora non più in essere in quanto trasformate in azioni ordinarie] e riformulazione dell'articolo con nuova disciplina: «Gli utili risultanti dal bilancio approvato dall'Assemblea, dopo l'assegnazione alla riserva legale nella misura di legge, saranno allocati dall'Assemblea stessa come segue: a) alla costituzione di riserve speciali; b) per eventuali emolumenti agli amministratori, come previsto al punto 1) del secondo comma dell'art. 11 dello Statuto, e per l'assegnazione dei dividendi»).

\* \* \* \* \*

**Approvazione delle modificazioni allo statuto sociale della Unionvita S.p.A., con sede in Roma (G.U. del 20 febbraio 2002, n. 43)**

Con provvedimento n. 2040 dell'11 febbraio 2002 l'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo ha approvato, ai sensi dell'art.37, comma 4, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n.174 e dell'art.40, comma 4, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n.175, il nuovo testo dello statuto sociale della Unionvita S.p.A., con le modifiche deliberate dalle Assemblee straordinarie degli azionisti del 26 aprile 2001 e dell'11 dicembre 2001 relative ai seguenti articoli: art.7 (Nuova determinazione del capitale sociale in Euro 9.270.000, diviso in n. 9.000 azioni da Euro 1.030 ciascuna; riduzione del capitale sociale da L.18.000.000.000 a L.17.949.222.900 a seguito della conversione in Euro, con approssimazione per difetto, del valore unitario nominale delle n. 9.000 azioni ed attribuzione a riserva legale della somma di L.50.777.100. Conseguente nuova misura della parte di capitale destinata all'adempimento delle obbligazioni relative alla gestione vita pari a Euro 6.695.000 (in luogo del precedente importo di L.13.000.000.000) e della parte di capitale destinata all'adempimento delle obbligazioni relative alla gestione danni pari a Euro 2.575.000 (in luogo del precedente importo di L. 5.000.000.000). Soppressione dell'ultimo comma relativo al fondo di organizzazione; art.13 (Modifica dei termini di convocazione dell'assemblea ordinaria ai fini dell'approvazione del bilancio: entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello a cui il bilancio si riferisce e previsione del diritto di proroga al 30 giugno, qualora particolari esigenze lo richiedano ovvero qualora la società sia autorizzata anche all'attività riassicurativa e la eserciti in maniera rilevante: modalità e condizioni); art.21 (Introduzione del potere di convocazione del Consiglio di Amministrazione da parte del Collegio sindacale e della possibilità di tenere le adunanze del Consiglio di Amministrazione in teleconferenza e videoconferenza: condizioni e modalità); art.26 (Introduzione della nuova disciplina in materia di requisiti di onorabilità e professionalità dei membri del Collegio sindacale,

con specificazione delle materie e dei settori di attività strettamente attinenti a quelli dell'impresa ai fini di quanto previsto dall'art.1 comma 2, lett. b) e c) del D.M. 30 marzo 2000, n.162).

\* \* \* \* \*

**Approvazione delle modificazioni allo statuto sociale della Zurich International (Italia) s.p.a., con sede in Milano** (G.U. del 18 febbraio 2002, n. 41)

Con provvedimento n. 2041 dell'11 febbraio 2002 l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo ha approvato, ai sensi dell'art.40, comma 4, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, il nuovo testo dello statuto sociale della Zurich International (Italia) s.p.a., con le modifiche deliberate in data 22 gennaio 2002 dall'assemblea straordinaria degli azionisti relative ai seguenti articoli: art. 6 (Nuovo ammontare del capitale sociale: Euro 38.600.000 - in luogo del precedente importo di Euro 20.000.000 - diviso in n. 38.600.000 azioni da Euro 1 cadauna [a seguito di aumento del capitale sociale per Euro 18.592.448 a pagamento mediante utilizzo dell'importo già versato in conto capitale e, per Euro 7.552, a titolo gratuito mediante utilizzo della riserva straordinaria]); art. 22 (Riformulazione dell'articolo e nuova disciplina in materia di convocazione del Consiglio di Amministrazione: "Il Consiglio si radunerà sia nella sede della società che altrove tutte le volte che il Presidente, o in sua vece l'Amministratore Delegato, lo ritenga opportuno, oppure quando ne sia fatta richiesta al Presidente da un Amministratore, nonché quando i Sindaci, previa comunicazione al Presidente del Consiglio di Amministrazione, lo ritengano opportuno" - in luogo della precedente previsione statutaria: "Il Consiglio si riunisce tutte le volte che il Presidente o in sua vece il Consigliere Delegato lo ritenga opportuno, oppure quando ne sia fatta richiesta al Presidente da un Amministratore o dai Sindaci con giustificato motivo" -. Sostituzione della parola "partecipazione" - in luogo della precedente "presenza" - in materia di validità delle deliberazioni del Consiglio).

\* \* \* \* \*

**Approvazione delle modificazioni allo statuto sociale di Finanza & Futuro Vita S.p.A., con sede in Milano** (G.U. del 19 febbraio 2002, n. 42)

Con provvedimento n. 2042 dell'11 febbraio 2002 l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo ha approvato, ai sensi dell'art. 37, comma 4, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, il nuovo testo dello statuto sociale di Finanza & Futuro Vita S.p.A. con le modifiche deliberate in data 20 dicembre 2001 dall'assemblea straordinaria dei soci, relative agli articoli 5 (aumento a pagamento del capitale sociale da € 6.197.520 a € 21.000.000, mediante aumento da € 516,46 a € 600 del valore nominale delle n. 12.000 azioni in circolazione e, per € 13.800.000, mediante emissione di n. 23.000 nuove azioni da nominali € 600) e 9 (introduzione della possibilità di tenuta delle riunioni dell'Assemblea dei soci anche per videoconferenza: condizioni ed effetti).

\* \* \* \* \*

**Approvazione delle modificazioni allo statuto sociale della SARA Assicurazioni s.p.a. Assicuratrice Ufficiale dell'Automobile Club d'Italia, con sede in Roma** (G.U. del 19 febbraio 2002, n. 42).

Con provvedimento n. 2043 del 12 febbraio 2002 l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo ha approvato, ai sensi dell'art. 40, comma 4, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, il nuovo testo dello statuto sociale della Sara Assicurazioni s.p.a. Assicuratrice Ufficiale dell'Automobile Club d'Italia, con le modifiche deliberate in data 28 aprile 2000, 27 aprile 2001 e 27 novembre 2001 dall'assemblea straordinaria degli azionisti relative ai seguenti articoli: **art. 6** (Nuova determinazione del capitale sociale in Euro 54.675.000 - in luogo del precedente ammontare, ante conversione, espresso in L. 91.125.000.000 - diviso in n. 16.200.000 azioni ordinarie ed in n. 2.025.000 azioni privilegiate, entrambe le categorie di azioni del valore nominale di Euro 3 ciascuna. Invariato il resto dell'articolo); **art. 20** (Nuova disciplina in materia di: **a**) modalità temporali di riunione del Consiglio di amministrazione e del Comitato Esecutivo; **b**) obbligo di informativa al Collegio sindacale, da parte del Consiglio di amministrazione, sull'attività svolta dalla società e dalle sue

eventuali controllate e sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale; in particolare, sulle operazioni in potenziale conflitto di interessi: modalità della comunicazione, anche in presenza di particolari circostanze. Invariato il resto dell'articolo); **art. 23** (Introduzione della possibilità di tenere le adunanze del Consiglio di amministrazione anche per videoconferenza: condizioni ed effetti. Invariato il resto dell'articolo); **art. 25** (Nuova disciplina in materia di: **a**) criteri di nomina del Presidente del Collegio sindacale; **b**) cause di ineleggibilità, di decadenza e limiti al cumulo degli incarichi per i membri del Collegio sindacale; **c**) in relazione ai requisiti di professionalità di cui all'art. 1, comma 2, lett. b) e c) del d.m. n. 162/2000, individuazione delle materie e dei settori di attività strettamente attinenti all'attività dell'impresa, ai sensi dell'art. 1, comma 3, del citato decreto ministeriale).

\* \* \* \* \*

**Approvazione delle modificazioni allo statuto sociale della Genertel s.p.a., con sede in Trieste** (G.U. del 6 marzo 2002, n. 55).

Con provvedimento n. 2044 del 13 febbraio 2002 l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo ha approvato, ai sensi dell'art. 40, comma 4, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, il nuovo testo dello statuto sociale della Genertel s.p.a., con le modifiche deliberate in data 4 dicembre 2001 dall'assemblea straordinaria degli azionisti relative ai seguenti articoli: **art. 3** (Soppressione, dal testo, dell'elencazione dei rami assicurativi oggetto dell'attività ed introduzione, ex novo, del seguente periodo: «Essa potrà svolgere in genere qualsivoglia altra attività che sia dalla legge riservata o consentita alle imprese di assicurazioni». In relazione alla possibilità, per l'impresa, nel contesto dell'oggetto sociale, di assumere partecipazioni, soppressione degli incisi "inoltre" ed "ovvero" ed introduzione, ex novo, dell'espressione "anche di controllo"; ed ancora sostituzione delle parole "... per ogni tipo di attività assicurativa" - in luogo delle precedenti "l'attività assicurativa o riassicurativa". Invariato il resto dell'articolo); **art. 5** (Nuova determinazione del capitale sociale in Euro 23.000.000 - in luogo del precedente ammontare espresso in L. 24.000.000.000 - diviso in n. 4.600.000 azioni da Euro 5 cadauna. In relazione alla facoltà, attribuita al Consiglio di amministrazione ex art. 2443 c.c., di aumentare a pagamento il capitale sociale, nuova determinazione dell'ammontare massimo complessivo dei nominali, pari a Euro 25.000.000 - in luogo del precedente importo espresso in L. 50.000.000.000 - del valore nominale di ciascuna azione, pari a 5 Euro - in luogo del precedente valore, pari a L. 10.000 - nonché della data di decorrenza del periodo massimo di riferimento, assunto ai fini dell'aumento: "4 dicembre 2001" - in luogo della precedente data 26 gennaio 2001. Invariato il resto dell'articolo); **art. 12** (In relazione alla durata in carica del Consiglio di amministrazione, introduzione, ex novo, dell'inciso "massima". Invariato il resto dell'articolo); **art. 14** (In relazione alle modalità di convocazione del Consiglio di amministrazione e con particolare riferimento ai tempi di spedizione della lettera raccomandata, introduzione, ex novo, dell'espressione "... della data fissata per l'adunanza"; ed ancora, introduzione, ex novo, con riferimento al caso di urgenza, dell'espressione "... telefax o altro strumento idoneo a garantire una comunicazione certa ed immediata" nonché, riguardo ai tempi di spedizione, dell'espressione "... da trasmettere almeno due giorni liberi prima della data fissata per l'adunanza ..." - in luogo della precedente "... da spedire almeno tre giorni liberi prima al domicilio ...". Invariato il resto dell'articolo); **art. 16** (In relazione alle modalità di informativa al Collegio sindacale, a cura del Consiglio di amministrazione, introduzione, ex novo, delle parole "... o da società controllate...". Invariato il resto dell'articolo); **art. 17** (Riformulazione dell'articolo con nuova disciplina in materia di rappresentanza legale: «La rappresentanza legale della Società per tutti gli affari sociali spetta ai membri del Consiglio di Amministrazione. Essi la esercitano con firma abbinata tra due di loro. Il Consiglio di Amministrazione può conferire per singoli atti o categorie di atti in via anche continuativa e sino a revoca il potere di rappresentanza, eventualmente anche con firma singola, a propri membri, dipendenti della Società o soggetti terzi» - in luogo della precedente previsione statutaria: «La firma sociale, che deve essere apposta sotto la denominazione della Società, spetta in via congiunta a due membri del Consiglio di Amministrazione. Il Consiglio di Amministrazione potrà stabilire altre modalità di firma, anche singola, e rappresentanza in capo a Consiglieri, dipendenti della Società e terze persone». Nuova disciplina in materia di rappresentanza legale per gli affari relativi alla Direzione: soggetti preposti e modalità. In relazione alla facoltà di rappresentare la società nelle assemblee di altre società o enti, anche singolarmente, sostituzione dell'espressione «... di cui ai primi due capoversi del presente articolo» - in luogo della precedente "... di cui al primo comma" - al fine della individuazione dei soggetti all'uopo preposti. Invariato il resto dell'articolo); **art. 19** (In materia di

limiti al cumulo degli incarichi per i sindaci, con particolare riferimento alle eccezioni previste nell'ambito del computo delle cariche ricoperte, introduzione, ex novo, delle società consociate - in aggiunta alle società controllanti e controllate. Riformulazione dell'articolo con nuova disciplina in materia di criteri di nomina del Presidente del Collegio sindacale: «Il Presidente del Collegio Sindacale è nominato dall'Assemblea tra coloro che ricoprono la carica di sindaco effettivo presso altra società in cui, in virtù di disposizione di legge, l'attività di revisione contabile sia svolta da una Società di Revisione iscritta nell'albo speciale» - in luogo della precedente previsione statutaria: «Il Presidente del Collegio Sindacale è eletto dall'Assemblea e deve possedere i requisiti di onorabilità e professionalità stabiliti dalla legge». Nuova disciplina in materia di definizione del requisito di professionalità in capo ai sindaci, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. b) e c) e comma 3 del d.m. 30 marzo 2000, n. 162, con individuazione delle materie e dei settori di attività strettamente attinenti all'attività dell'impresa. Invariato il resto dell'articolo); **art. 20** (Introduzione, ex novo, della possibilità, per il Consiglio di amministrazione, di distribuire agli azionisti acconti sui dividendi durante il corso dell'esercizio. Invariato il resto dell'articolo).

\* \* \* \* \*

**Approvazione delle modificazioni allo statuto sociale della Allianz Subalpina s.p.a., con sede in Torino** (G.U. dell'11 marzo 2002, n. 59).

Con provvedimento n. 2051 del 26 febbraio 2002 l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo ha approvato, ai sensi dell'art. 37, comma 4, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174 e dell'art. 40, comma 4, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, il nuovo testo dello statuto sociale della Allianz Subalpina s.p.a., con le modifiche deliberate in data 22 maggio 2001 dall'assemblea straordinaria degli azionisti relative ai seguenti articoli: **art. 4 (a)** Nuova determinazione del capitale sociale in Euro 21.294.325 - in luogo del precedente importo di L. 40.950.625.000 - diviso in n. 40.950.625 azioni del valore nominale di Euro 0,52 cadauna [a seguito di aumento gratuito del capitale sociale in L. 41.231.562.667,75 mediante prelievo dalla riserva da sovrapprezzo di emissione e del valore unitario delle azioni da L. 1.000 a L. 1.006,8604]. **b)** Nuova attribuzione del suddetto capitale: alle assicurazioni dirette ed indirette sulla vita dell'uomo, di rendite vitalizie ed alle operazioni di capitalizzazione per Euro 10.394.800 - in luogo del precedente importo di L. 19.990.000.000; alle assicurazioni dirette ed indirette di tutti gli altri rami per Euro 10.899.525 - in luogo del precedente importo di L. 20.960.625.000. **c)** Nuova determinazione dell'ammontare del capitale sociale che gli amministratori hanno la facoltà, per il periodo di cinque anni dalla deliberazione del 27 aprile 2000, di aumentare in una o più volte fino ad un massimo di Euro 30.987.000 - in luogo del precedente importo di L. 60.000.000.000. **d)** Nuova determinazione dell'ammontare di obbligazioni, anche convertibili, che gli amministratori hanno la facoltà, per un periodo di cinque anni dalla deliberazione del 27 aprile 2000, di emettere in una o più volte fino ad un massimo di Euro 154.937.000 - in luogo del precedente importo di L. 300.000.000.000 - e comunque entro il limite fissato dalla legge. **e)** Abrogazione della disciplina e di ogni riferimento alle n. 40.000 azioni assegnate ai dipendenti il 12 luglio 1999); **art. 22** (Nuova disciplina in materia di: **a)** requisiti di professionalità dei sindaci di cui all'art. 1, commi 1 e 2 del decreto ministeriale 30 marzo 2000, n. 162; **b)** individuazione, ai sensi dell'art. 1, comma 3, del citato decreto ministeriale n. 162/2000, delle materie e dei settori di attività strettamente attinenti all'attività dell'impresa. Invariato il resto).

\* \* \* \* \*

**Approvazione delle modificazioni allo statuto sociale della Allianz - Ras Tutela Giudiziaria s.p.a., con sede in Milano** (G.U. dell'11 marzo 2002, n. 59).

Con provvedimento n. 2052 del 26 febbraio 2002 l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo ha approvato, ai sensi dell'art. 40, comma 4, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, il nuovo testo dello statuto sociale della Allianz - Ras Tutela Giudiziaria s.p.a., con le modifiche deliberate in data 24 aprile 2001 dall'assemblea straordinaria degli azionisti relative ai seguenti articoli: **art. 5 (a)** Nuova determinazione del capitale sociale in Euro 2.575.000 - in luogo del precedente importo di L. 5.000.000.000 - diviso in n. 2.500.000 azioni del valore nominale di Euro 1,03 cadauna [a seguito di arrotondamento per difetto ai centesimi del valore nominale di ciascuna azione e rinvio a riserva legale dell'eccedenza dell'importo pari a

L. 14.104.750]. **b)** Nuova determinazione dell'ammontare dell'aumento di capitale sociale deliberato dall'assemblea straordinaria del 18 aprile 2000 per un importo massimo di Euro 5.150.000 - in luogo del precedente importo di L. 15.000.000.000 - da eseguirsi entro il 31 dicembre 2005 mediante emissione di n. 5.000.000 di azioni nuove al valore nominale di Euro 1,03 cadauna); **art. 28** (In relazione ai requisiti di professionalità dei membri del collegio sindacale, individuazione, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettere b) e c) e comma 3, del decreto ministeriale 30 marzo 2000, n. 162, delle materie e dei settori di attività strettamente attinenti all'attività dell'impresa. Invariato il resto).

\* \* \* \* \*

**Approvazione delle modificazioni allo statuto sociale della Lloyd Italico Vita S.p.A., con sede in Genova** (G.U. del 29 marzo 2002, n. 75).

Con provvedimento n. 2056 dell'8 marzo 2002 l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo ha approvato, ai sensi dell'art. 37, comma 4, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n.174 il nuovo testo dello statuto sociale della Lloyd Italico Vita S.p.A., con le modifiche deliberate in data 2 aprile 2001 e 12 novembre 2001 dall'Assemblea straordinaria degli azionisti, relative ai seguenti articoli: art.2 (In materia di oggetto sociale, con riferimento all'esercizio dei rami, aggiornamento del relativo riferimento normativo: "...punto A) della tabella di cui all'Allegato I al decreto legislativo 17 marzo 1995, n.174" - in luogo della precedente previsione statutaria "...tabella allegata A alla legge 22 ottobre 1986 numero 742"; ed ancora, in relazione alle operazioni di capitalizzazione, sostituzione dell'articolo "40 del decreto legislativo 17 marzo 1995 n.174" - in luogo del precedente articolo "33 del testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private,..."); art.4 (In relazione alla durata della Società, sostituzione delle parole "...fino al 31 dicembre 2100" - in luogo delle precedenti "...fino a tutto il 2100"); art.5 (Nuova determinazione del capitale sociale in Euro 8.000.000 - in luogo del precedente importo di L. 13.000.000.000 - diviso in n. 8.000.000 di azioni da Euro 1 cadauna. Introduzione della possibilità di aumentare il capitale sociale anche mediante conferimento di beni in natura e di crediti. Soppressione, dal testo, della preesistente disciplina in materia di: a) domicilio dei soci nell'ambito dei rapporti con la società; b) nominatività ed indivisibilità delle azioni di fronte alla Società); abrogazione dell'ex art.6 (Disciplina del diritto di prelazione a favore dei soci in caso di trasferimento delle azioni: modalità, condizioni ed eccezioni); ex art. 8, rinumerato art.6 (Riformulazione dell'articolo con nuova disciplina in materia di termini di convocazione dell'Assemblea ordinaria ai fini dell'approvazione del bilancio: almeno una volta l'anno entro il 30 aprile. Nuova disciplina in materia di: a) Organo preposto alla convocazione dell'Assemblea; b) possibilità di prorogare il termine di approvazione del bilancio fino al 30 giugno "quando particolari esigenze lo richiedano ovvero quando l'attività riassicurativa sia esercitata in misura rilevante"; c) ulteriori casi di convocazione dell'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria. Trasposizione della preesistente disciplina in materia di: a) luoghi di convocazione dell'Assemblea - ex art.10, in toto quivi confluito con riformulazione; b) possibilità di convocazione dell'Assemblea, da parte del Collegio sindacale o almeno due suoi membri - ex art.23, periodo finale, in parte quivi confluito con modifiche. Soppressione, dal testo, del preesistente riferimento agli artt. 2364 e 2365 c.c. in tema di delibere assembleari); abrogazione dell'ex art.7 (Disciplina dell'Assemblea regolarmente costituita: effetti); ex art 12, rinumerato art.7 (Riformulazione dell'articolo con nuova disciplina in materia di presidenza dell'Assemblea e nomina del segretario: "L'assemblea è presieduta dal presidente del consiglio di amministrazione o, in sua assenza, dal vice presidente o, in mancanza, da persona designata dall'assemblea stessa. Il segretario è nominato dall'assemblea, su designazione del presidente." - in luogo della precedente previsione statutaria "L'Assemblea sarà presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in sua assenza, dal Consigliere più anziano di età. L'Assemblea nominerà un Segretario, anche non socio..."). Nuova disciplina in materia di redazione del verbale assembleare a cura del notaio. Trasposizione dal testo di cui all'ex art.13, in toto quivi confluito con modifiche, della preesistente disciplina in materia di processo verbale. Soppressione, dal testo, della possibilità per l'Assemblea di scegliere due scrutatori); inserimento nuovo art.8 (a) intervento in Assemblea: rinvio alle norme di legge - ex art.11, primo periodo, quivi confluito con modifiche; b) regolarità della costituzione e validità delle deliberazioni assembleari: rinvio alle norme di legge - ex art.14, in toto quivi confluito con modifiche; c) possibilità di tenuta delle adunanze dell'Assemblea, ordinaria e straordinaria, con sistemi di collegamento audio/video: condizioni ed effetti); abrogazione dell'ex art.9 (Disciplina in materia di modalità di

convocazione dell'Assemblea, nonché di validità delle delibere assembleari pur in assenza di formale convocazione); abrogazione dell'ex art.10 (Luoghi di convocazione dell'Assemblea - disciplina in toto confluita, con riformulazione, nell'attuale art.6); abrogazione dell'ex art.11 (Disciplina del diritto di intervento dei soci in Assemblea - confluita, con modifiche, nell'attuale art.8. Regime delle deleghe e competenze del Presidente dell'Assemblea in tema di intervento e deleghe); abrogazione dell'ex art.13 (Disciplina del processo verbale - in toto confluita, con modifiche, nell'attuale art.12); abrogazione dell'ex art.14 (Disciplina della costituzione e della validità delle deliberazioni assembleari - in toto confluita, con modifiche, nell'attuale art.8); ex art.15, rinumerato art. 9 (Riformulazione dell'articolo in materia di: a) composizione del Consiglio di amministrazione e durata in carica degli amministratori; b) sostituzione degli amministratori: rinvio alle norme di legge - in luogo del precedente rinvio all'art. 2386 c.c. Nuova disciplina in tema di: a) cessazione, decadenza e revoca degli amministratori: rinvio alle norme di legge; b) mancanza della maggioranza degli amministratori: effetti. Soppressione, dal testo, della preesistente espressione "...e per la prima volta in sede di atto costitutivo", in relazione alla nomina dei componenti il Consiglio di amministrazione); ex art. 16, rinumerato art.10 (Riformulazione dell'articolo, con modifiche, in tema di competenze del Consiglio di amministrazione nell'ambito della nomina del Presidente, del Vice presidente e dell'Amministratore delegato. Trasposizione dal testo di cui all'ex art.22, in parte quivi confluito con modifiche, della preesistente disciplina in tema di nomina del segretario - ora di competenza del Consiglio di amministrazione. Soppressione, dal testo, delle preesistenti espressioni in tema di: a) nomina del Presidente del Consiglio di amministrazione: "...per la prima volta sarà eletto in sede di atto costitutivo"; b) sostituzione del Presidente: "Qualora non venga nominato il Vice Presidente, il Consigliere più anziano di età sostituirà il Presidente tutte le volte che questi sia impedito"); ex art. 21, rinumerato art.11 (Riformulazione dell'articolo con nuova disciplina in materia di: a) luoghi di riunione del Consiglio di amministrazione: "presso la sede sociale o altrove, purchè in Europa"; b) convocazione del Consiglio a cura del Presidente; c) modalità e tempi di convocazione del Consiglio, anche in caso di urgenza; d) possibilità di tenuta delle adunanze del Consiglio per video-teleconferenza: condizioni ed effetti. Nuova disciplina in materia di soggetti preposti alla convocazione del Consiglio di amministrazione in caso di assenza del Presidente. Trasposizione della preesistente disciplina in materia di: a) possibilità di convocazione del Consiglio di amministrazione, da parte del Collegio sindacale o almeno due suoi membri - ex art.23, periodo finale, in parte quivi confluito con modifiche; b) soggetti preposti a presiedere le adunanze del Consiglio - ex art.22, in parte quivi confluito, con modifiche ed integrazioni. Soppressione, dal testo, della preesistente disciplina in tema di: a) soggetto preposto alla convocazione del Consiglio di amministrazione, a seguito di richiesta, in caso di omissione da parte del Presidente; b) modalità di convocazione del Consiglio con riferimento all'avviso di convocazione); ex art.22, rinumerato art.12 (Riformulazione dell'articolo in materia di: a) quorum costitutivo delle riunioni del Consiglio di amministrazione; b) verbalizzazione delle deliberazioni consiliari. Riformulazione dell'articolo con nuova disciplina in materia di quorum deliberativi del Consiglio di amministrazione. Soppressione, dal testo, della preesistente disciplina in materia di: a) parità di voti nelle deliberazioni del Consiglio di amministrazione; b) soggetti preposti a presiedere le sedute del Consiglio - confluita, con modifiche, nell'attuale art.11; c) nomina del segretario confluita, con modifiche, nell'attuale art.10); inserimento nuovo art.13 (a) poteri del Consiglio di amministrazione - ex art.19, in toto quivi confluito; b) competenze del Consiglio in tema di nomina di un Comitato esecutivo - ex art.17, in parte quivi confluito con modifiche; c) convocazioni, riunioni e maggioranze del Comitato esecutivo: rinvio alle norme statutarie previste per il Consiglio di amministrazione; d) competenze del Consiglio in tema di nomina e poteri di uno o più Direttori generali - ex art.18, quivi confluito con modifiche ed integrazioni; e) obbligo di informativa al Collegio sindacale, da parte degli amministratori con delega di poteri, sull'attività svolta e sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale effettuate dalla società o dalle società controllate ed, in particolare, sulle operazioni in potenziale conflitto di interessi: modalità - ex art.19-bis, in parte quivi confluito con modifiche); abrogazione dell'ex art.17 (Disciplina del Comitato esecutivo: competenze del Consiglio di amministrazione - confluita, con modifiche, nell'attuale art.13. Membri di diritto del Comitato esecutivo. Affidamento di incarichi speciali a cura del Consiglio di amministrazione); abrogazione dell'ex art.18 (Disciplina in tema di competenze del Consiglio di amministrazione in merito alla determinazione dei poteri del Direttore generale - confluita, con modifiche ed integrazioni, nell'attuale art.13); abrogazione dell'ex art.19 (Disciplina in tema di poteri del Consiglio di amministrazione - in toto confluita, con modifiche, nell'attuale art.13); abrogazione dell'ex art. 19-bis (Disciplina in materia di obblighi di informativa al Collegio sindacale da parte del Consiglio di amministrazione - confluita, con modifiche,



nell'attuale art.13. Modalità di comunicazione dell'informativa in presenza di particolari circostanze); ex art.20, rinumerato art.14 (Riformulazione dell'articolo con nuova disciplina in materia di rappresentanza legale della società: soggetti preposti e poteri); ex art. 23, rinumerato art.15 (Riformulazione dell'articolo in materia di composizione e durata in carica del Collegio sindacale. Nuova disciplina in materia di: a)definizione dei requisiti di professionalità di cui all'art.1, comma 1 e comma 2 lettera a), del d.m. n.162/2000; b) ai fini del requisito di professionalità di cui all'art.1, comma 2 lett. b) e c) del citato d.m. n.162/2000, individuazione delle materie e dei settori di attività strettamente attinenti all'attività dell'impresa. Soppressione, dal testo, della preesistente disciplina in materia di: a) Organo preposto alla nomina dei sindaci e del Presidente del Collegio sindacale, nonché alla determinazione della loro retribuzione - confluita nell'attuale art.16; b) doveri, responsabilità e poteri dei sindaci: rinvio alle norme di legge; c) possibilità, per il Collegio sindacale o almeno due suoi membri, di convocare l'Assemblea e il Consiglio di amministrazione - confluita, con modifiche, negli attuali artt. 6 (convocazione dell'Assemblea) e 11 (convocazione del Consiglio di amministrazione); inserimento nuovo art.16 (a) Organo preposto alla nomina dei sindaci, del Presidente del Collegio sindacale ed alla determinazione del loro compenso - ex art.23, in parte quivi confluito con modifiche; b) criteri di nomina del Presidente del Collegio sindacale; c) limiti al cumulo degli incarichi per i sindaci); ex art. 24, rinumerato artt.17 e 18 (Disciplina in materia di chiusura dell'esercizio sociale: invariato il testo dell'articolo - attuale art.17. Riformulazione dell'articolo con nuova disciplina in materia di ripartizione degli utili - attuale art.18. Nuova disciplina in tema di acconti sui dividendi - attuale art.18. Soppressione, dal testo, della preesistente disciplina in tema di redazione del bilancio sociale); abrogazione dell'ex art.25 (Disciplina in materia di dividendi); ex art.26, rinumerato art.19 (Riformulazione dell'articolo con nuova disciplina in materia di liquidazione della società); ex art.27, rinumerato art.20 (Riformulazione dell'articolo finale in relazione alla norma di rinvio).

\* \* \* \* \*

**Modificazioni allo statuto sociale della Gan Italia Vita s.p.a. Compagnia Italiana di Assicurazioni e Riassicurazioni (in breve Gan Italia Vita s.p.a.), con sede in Roma (G.U. del 22 marzo 2002, n. 69)**

Con provvedimento n. 2061 del 12 marzo 2002 l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo ha approvato, ai sensi dell'art. 37, comma 4, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, il nuovo testo dello statuto sociale della Gan Italia Vita s.p.a. Compagnia Italiana di Assicurazioni e Riassicurazioni (in breve Gan Italia Vita s.p.a.), con le modifiche deliberate in data 29 novembre 2001 dall'assemblea straordinaria degli azionisti relative ai seguenti articoli: **art. 4** (Riformulazione dell'articolo in materia di oggetto sociale con riferimento all'esercizio dell'attività in Italia ed all'estero "in tutti i rami di assicurazioni e riassicurazioni sulla vita umana consentiti dalla legge" - in luogo della elencazione dei singoli rami autorizzati. Introduzione delle parole "anche reali" relativamente alle altre garanzie che la compagnia può altresì prestare); **art. 5** (Nuova determinazione del capitale sociale in Euro 15.600.000 - in luogo del precedente importo di L. 30.000.000.000 - diviso in n. 3.000.000 azioni del valore nominale di Euro 5,20 cadauna - in luogo del precedente importo di L. 10.000 - mediante prelievo dalla riserva straordinaria); **art. 11** (Introduzione della possibilità di convocazione dell'Assemblea da parte del Collegio sindacale o anche da almeno due membri dello stesso, previa comunicazione al Presidente del Consiglio di amministrazione. Introduzione della possibilità di partecipare ed assistere alle Assemblee anche in tele o videoconferenza: modalità di convocazione, condizioni ed effetti); **art. 18** (Introduzione della possibilità di convocazione delle riunioni del Consiglio da parte del Collegio sindacale o anche da almeno due membri dello stesso, previa comunicazione al Presidente del Consiglio di amministrazione); **art. 19** (Introduzione delle modalità di convocazione del Consiglio di amministrazione e della possibilità di partecipare ed assistere alle riunioni del Consiglio anche in tele o videoconferenza: modalità di convocazione, condizioni ed effetti); **art. 23** (Nuove modalità di convocazione del Comitato Esecutivo con possibilità, da parte del Collegio sindacale o anche da almeno due membri dello stesso, di convocare il Comitato previa comunicazione al Presidente del Consiglio di amministrazione, con rinvio all'art. 19 in relazione a modalità, condizioni ed effetti della convocazione); **art. 26** (Nuova disciplina in materia di: **a**) nomina del Presidente del Collegio sindacale: criteri; **b**) requisiti di professionalità dei sindaci di cui all'art. 1, comma 1 e 2, lettere b) e c) del d.m. 30 marzo 2000 n. 162; **c**) individuazione, ai sensi dell'art. 1, comma 3, del citato d.m. n. 162/2000, delle materie e dei settori di attività strettamente attinenti all'attività dell'impresa; **d**) limiti al cumulo degli incarichi per i membri del Collegio sindacale: individuazione del tipo di società "quotate e assicurative non quotate" da

considerare a tale fine; **e**) possibilità da parte del Collegio sindacale o anche da almeno due membri dello stesso di convocare l'Assemblea dei soci, il Consiglio di amministrazione e il Comitato Esecutivo, previa comunicazione al Presidente del Consiglio di amministrazione e di avvalersi per l'espletamento delle proprie funzioni di dipendenti della compagnia); **art. 27** (Eliminazione del riferimento al "Conto Perdite e Profitti" ed introduzione dell'obbligo, in capo agli amministratori, di formazione e di comunicazione del bilancio al Collegio sindacale ed alla società di revisione, nei termini e nelle forme di legge).

\* \* \* \* \*

**Modificazioni allo statuto sociale della Gan Italia s.p.a. Compagnia Italiana di Assicurazioni e Riassicurazioni (in breve Gan Italia s.p.a.), con sede in Roma (G.U. del 22 marzo 2002, n. 69).**

Con provvedimento n. 2062 del 12 marzo 2002 l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo ha approvato, ai sensi dell'art. 40, comma 4, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, il nuovo testo dello statuto sociale della Gan Italia s.p.a. Compagnia Italiana di Assicurazioni e Riassicurazioni (in breve Gan Italia s.p.a.), con le modifiche deliberate in data 29 novembre 2001 dall'assemblea straordinaria degli azionisti relative ai seguenti articoli: **art. 4** (Ampliamento dell'oggetto sociale con riferimento all'esercizio in Italia ed all'estero delle assicurazioni e riassicurazioni "in tutti i rami danni consentiti dalla legge" - in luogo della elencazione dei singoli rami autorizzati. Introduzione della possibilità di prestare fidejussioni ed altre garanzie anche reali sotto qualsiasi forma); **art. 5** (Nuova determinazione del capitale sociale in Euro 10.400.000 - in luogo del precedente importo di L. 20.000.000.000 - diviso in n. 2.000.000 azioni del valore nominale di Euro 5,20 cadauna - in luogo del precedente importo di L. 10.000 - mediante prelievo dalla riserva straordinaria); **art. 11** (Introduzione della possibilità di convocazione dell'Assemblea da parte del Collegio sindacale o anche da almeno due membri dello stesso, previa comunicazione al Presidente del Consiglio di amministrazione. Introduzione della possibilità di partecipare ed assistere alle Assemblee anche in tele o videoconferenza: modalità di convocazione, condizioni ed effetti); **art. 18** (Introduzione della possibilità di convocazione delle riunioni del Consiglio da parte del Collegio sindacale o anche da almeno due membri dello stesso, previa comunicazione al Presidente del Consiglio di amministrazione); **art. 19** (Introduzione delle modalità di convocazione del Consiglio di amministrazione e della possibilità di partecipare ed assistere alle riunioni del Consiglio anche in tele o videoconferenza: modalità di convocazione, condizioni ed effetti); **art. 23** (Nuove modalità di convocazione del Comitato Esecutivo con possibilità, da parte del Collegio sindacale o anche da almeno due membri dello stesso, di convocare il Comitato previa comunicazione al Presidente del Consiglio di amministrazione, con rinvio all'art. 19 in relazione a modalità, condizioni ed effetti della convocazione); **art. 26** (Nuova disciplina in materia di: **a**) nomina del Presidente del Collegio sindacale: criteri; **b**) requisiti di professionalità dei sindaci di cui all'art. 1, comma 1 e 2, lettere a), b) e c) del d.m. 30 marzo 2000 n. 162; **c**) individuazione, ai sensi dell'art. 1, comma 3, del citato d.m. n. 162/2000, delle materie e dei settori di attività strettamente attinenti all'attività dell'impresa; **d**) limiti al cumulo degli incarichi per i membri del Collegio sindacale: individuazione del tipo di società "quotate e assicurative non quotate" da considerare a tale fine; **e**) possibilità da parte del Collegio sindacale o anche da almeno due membri dello stesso, di convocare l'Assemblea dei soci, il Consiglio di amministrazione e il Comitato Esecutivo, previa comunicazione al Presidente del Consiglio di amministrazione e di avvalersi per l'espletamento delle proprie funzioni di dipendenti della compagnia); **art. 27** (Eliminazione del riferimento al "Conto Perdite e Profitti" ed introduzione dell'obbligo, in capo agli amministratori, di formazione e di comunicazione del bilancio al Collegio sindacale ed alla società di revisione, nei termini e nelle forme di legge).

.\_o.\_o.\_o.\_o.\_

**1.3.6 COMPOSIZIONE DEGLI ORGANI DELLE PROCEDURE CONCORSUALI**

PROVVEDIMENTO N. 2025 del 28 gennaio 2002 (G.U. del 14 febbraio 2002, n. 38)

**Nomina del presidente e di un componente del comitato di sorveglianza della Trans-Atlantica S.p.A..**

L' ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE  
E DI INTERESSE COLLETTIVO

*(Omissis)*

***Nomina***

L'ing. arch. Mario Cicalese presidente e l'arch. Guido d'Aquino componente del comitato di sorveglianza della Trans-Atlantica S.p.A..

Il predetto comitato di sorveglianza risulta pertanto così composto:

- ing. arch. Mario Cicalese      Presidente
- arch. Guido d'Aquino
- dott. Silvano Tartaglia

Il Presidente  
Giovanni Manghetti

\* \* \* \* \*

PROVVEDIMENTO N. 2026 del 28 gennaio 2002 (G.U. del 14 febbraio 2002, n. 38)

**Nomina del presidente e di un componente del comitato di sorveglianza della Compagnia Meridionale di Assicurazioni S.p.A..**

L' ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE  
E DI INTERESSE COLLETTIVO

*(Omissis)*

***Nomina***

Il dott. Modesto Caputo presidente e l'arch. Guido d'Aquino componente del comitato di sorveglianza della Compagnia Meridionale di Assicurazioni S.p.A..

Il predetto comitato di sorveglianza risulta pertanto così composto:

- dott. Modesto Caputo      Presidente
- arch. Guido d'Aquino
- sig. Massimo Altamura

Il Presidente  
Giovanni Manghetti

## 1.4 CIRCOLARI STATISTICHE

---



**1.4.1 ELENCO DELLE CIRCOLARI STATISTICHE (I TRIMESTRE 2002)<sup>1</sup>**

N.	DATA	OGGETTO
462/S	16 gennaio 2002	Dati statistici relativi ai premi contabilizzati a tutto il terzo trimestre 2001 dalle Imprese di assicurazione nazionali e dalle Rappresentanze generali per l'Italia delle Imprese di assicurazione estere.
463/S	18 gennaio 2002	Polizze vita a prestazione rivalutabile in lire ed in valuta collegate a gestioni separate. Rilevazioni statistiche sull'ammontare e sulla composizione delle attività assegnate alle gestioni al terzo trimestre 2001.
464/S	23 gennaio 2002	Verifica della base informativa anagrafica relativa alle imprese di assicurazione e riassicurazione.
467/S	1 febbraio 2002	Analisi relativa all'evoluzione degli indicatori medi dei costi sostenuti dalle imprese esercenti le assicurazione sulla vita nel periodo 1992/2000.
468/S	5 febbraio 2002	Elaborazione dei dati contabili e statistici relativi alla gestione dell'assicurazione della responsabilità civile autoveicoli terrestri e veicoli marittimi, lacustri e fluviali (Portafoglio diretto italiano, anni 1995-2000).
469/S	5 febbraio 2002	Anticipazione di alcuni dati di bilancio – Esercizio 2001.
470/S	5 febbraio 2002	Indagine sul fenomeno della criminalità nel settore assicurativo. Elaborazione dei dati per il 2000.
473/S	14 febbraio 2002	Andamento delle gestioni assicurative nel primo semestre 2001.
476/S	28 febbraio 2002	Premi del lavoro diretto ed indiretto acquisiti all'estero dalle imprese italiane e dalle società estere controllate - Anno 2000.

---

<sup>1</sup> Le circolari statistiche sono disponibili sul sito Internet dell'ISVAP ([www.isvap.it](http://www.isvap.it)) e saranno integralmente pubblicate nel Supplemento Statistico al prossimo numero del Bollettino.